

COMMISSIONE XI

LAVORO - EMIGRAZIONE - COOPERAZIONE - PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - ASSISTENZA POST-BELLICA - IGIENE E SANITÀ PUBBLICA

XC.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 19 DICEMBRE 1956

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE STORCHI

INDICE		PAG.
	PAG.	
Congedo:		
PRESIDENTE	942	
Comunicazione del Presidente:		
PRESIDENTE	942	
Disegno di legge (Discussione e approvazione):		
Schermografia di massa, effettuata dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica. (<i>Approvato dalla XI Commissione permanente del Senato</i>). (2358)	942	
PRESIDENTE	942, 944	
CERAVOLO	943, 944	
DI MAURO	943, 944	
MAZZA, <i>Alto Commissario aggiunto per l'igiene e la sanità pubblica</i>	943, 944, 945	
DELLE FAVE, <i>Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i>	944	
Proposte di legge (Discussione e approvazione):		
CECCHERINI. Concessione di un assegno <i>una tantum</i> ai titolari di pensioni liquidate a carico del Fondo di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto, con decorrenza anteriore al 1° febbraio 1945. (1897);		
BERLINGUER ed altri: Tredicesima mensilità per una categoria di pensionati del Fondo speciale addetti ai pubblici servizi di trasporto. (1939)	945	
PRESIDENTE	945, 946, 949	
DRIUSSI, <i>Relatore</i>	945, 949	
DI MAURO	946, 948, 949	
ALBIZZATI	946	
REPOSSI	947	
GITTI	947	
ZACCAGNINI	947	
DELLE FAVE, <i>Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i>	947, 948	
DI VITTORIO	948, 949	
Senatori ANGELILLI ed altri: Provvidenze a favore dei lavoratori tubercolotici assicurati presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale. (<i>Approvato dalla X Commissione permanente del Senato</i>). (2611)	949	
PRESIDENTE	949, 951, 952, 953	
REPOSSI, <i>Relatore</i>	950, 952	
VENEGONI	951	
PENAZZATO	951	
ZACCAGNINI	951	
LIZZADRI	951	
CREMASCHI	952	
CERAVOLO	952	
DELLE FAVE, <i>Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i>	952	
Disegno di legge (Discussione e approvazione):		
Assicurazione obbligatoria contro le malattie per gli artigiani. (<i>Modificato dalla X Commissione permanente del Senato</i>). (1640 e 434-B)	953	
PRESIDENTE	953, 957	
REPOSSI, <i>Relatore</i>	953	
VENEGONI	954	
ZACCAGNINI	954	
GELMINI	955, 956	
DELLE FAVE, <i>Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i>	956	

LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 DICEMBRE 1956

	PAG.
LIZZADRI	956
DE MARZI FERNANDO	956
DI VITTORIO	957
CALABRÒ	957
Sull'ordine dei lavori:	
PRESIDENTE	973, 974, 975
RAPELLI	973, 974
DI VITTORIO	974
LIZZADRI	975
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	975

La seduta comincia alle 9.

GITTI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Congedo.

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Bersani.

Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che per la discussione dei progetti di legge all'ordine del giorno della presente seduta il deputato Maglietta è sostituito dal deputato Gelmini.

Discussione del disegno di legge: Schermografia di massa, effettuata dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica. (Approvato dalla XI Commissione permanente del Senato). (2538).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge concernente la schermografia di massa, effettuata dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica.

Il disegno di legge è stato già approvato dalla XI Commissione permanente del Senato.

In assenza del relatore, onorevole De Maria, leggerò la relazione che accompagna il testo presentato dal Governo al Senato, testo che è rimasto uguale:

« La schermografia va considerata come uno dei più validi strumenti di indagine e di accertamento nella lotta contro alcune delle malattie sociali più diffuse, quali la tubercolosi polmonare, le cardiopatie e le neoplasie.

La istituzione, il potenziamento ed il perfezionamento di efficienti servizi schermogra-

fici sono, pertanto, da ritenersi elementi fondamentali ai fini della lotta contro le predette malattie sociali.

Le unità schermografiche dipendenti dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, quando esplicano stabilmente le proprie attività in sedi di uffici e di enti aventi finalità sanitarie, prendono la denominazione di « fisse »; quando invece svolgono tale attività in zone o presso collettività che rimangono fuori delle possibilità di accertamento da parte delle unità fisse, prendono la denominazione di « mobili ».

Di fatto funzionano attualmente alle dipendenze dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica venticinque unità schermografiche fisse ed undici unità mobili.

Gli accertamenti compiuti dalle unità mobili sono stati negli anni 1949, 1950 e 1951 rispettivamente: 117.347, 120.760, 232.309; mentre quelli delle unità fisse sono stati negli stessi anni: 140.597, 170.713, 295.708.

I servizi effettuati dalle unità mobili vanno assumendo sempre maggior rilevanza, come è anche risultato in Italia dalle comunicazioni effettuate al 1° Congresso internazionale di schermografia tenutosi a Sondalo nel settembre del 1951. Il concetto di schermografia di massa tende, quindi, sempre più a coincidere con quello di schermografia mobile, la quale opera in modo diretto ed immediato anche tra le popolazioni delle località più impervie e dei centri più piccoli. Solo a seguito dell'attività delle unità mobili, ad esempio, è stato possibile sottoporre ad esame schermografico buona parte della popolazione della Calabria.

L'attività schermografica su larga scala, pur essendosi iniziata da data relativamente recente, ha, pertanto, assunto un tale sviluppo per cui si rende necessario provvedere, sulla base delle esperienze acquisite e delle effettive esigenze, ad una organica disciplina giuridica della materia.

A tale scopo si ispira il presente provvedimento.

L'articolo 1 del disegno di legge stabilisce che l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica ha a disposizione unità schermografiche fisse e mobili, costituite da personale tecnico, facente parte del suo attuale organico, e dalla necessaria attrezzatura di materiale.

L'articolo 2 regola la speciale indennità spettante al personale addetto alle unità mobili, in aggiunta all'ordinario trattamento economico. Tale indennità — che ha lo scopo di stimolare il rendimento del personale stesso — è costituita da un compenso fisso per

ogni schermogramma, non cumulabile con la indennità di missione e con la particolare indennità di profilassi antitubercolare prevista dalla legge 3 aprile 1953, n. 310.

La misura del compenso sarà stabilita con decreto dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica di concerto con il Ministro per il tesoro.

Si è ritenuto, poi, con l'articolo 3, di dare all'Alto Commissariato la possibilità di istituire periodicamente appositi corsi per il perfezionamento del personale addetto al servizio e per poter avere un sempre più largo numero di elementi specializzati in materia, in relazione ai continui sviluppi e progressi della tecnica schermografica.

Considerato, inoltre, che l'Alto Commissariato non ha attualmente la disponibilità di personale tecnico occorrente per tutte le unità schermografiche in funzione, si è ritenuto opportuno di estendere l'attività schermografica anche attraverso i Consorzi antitubercolari, le cui unità mobili potranno effettuare il servizio con maggiore efficacia in relazione alle particolari necessità locali.

Pertanto, con l'articolo 4 del provvedimento viene data facoltà all'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica di affidare la gestione delle unità schermografiche mobili ai Consorzi provinciali antitubercolari, secondo condizioni da stabilirsi in apposite convenzioni.

L'articolo 5 stabilisce, poi, che alla spesa derivante dall'attuazione del provvedimento sarà fatto fronte con i fondi stanziati sull'apposito capitolo di bilancio, istituito fin dall'esercizio finanziario 1952-53.

Infine, con disposizione di carattere transitorio (articolo 6), viene data sanatoria della situazione di fatto attualmente esistente in materia di corresponsione dei compensi al personale delle unità schermografiche mobili distaccate fuori della loro abituale residenza ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

CERAVOLO. Io sono favorevole al disegno di legge, poiché la schermografia è uno strumento molto importante nella profilassi contro le malattie sociali, specialmente oggi che la legislazione sociale mira a garantire la salute fisica delle masse.

Sono soltanto preoccupato per il fatto che non conosciamo la spesa destinata alla schermografia e non sappiamo se questa, che dovrebbe essere prelevata dal fondo stanziato in bilancio per sussidi destinati ai corsi di preparazione scientifica, o da qualche altro capitolo *ad hoc*, venga invece sottratta al ca-

pitolo relativo ai sussidi da erogare ai comuni, alle provincie, alle istituzioni pubbliche di beneficenza, ai consorzi antitubercolari, e via di seguito, per favorire il ricovero negli ospedali dei malati di tubercolosi.

È giusto che dedichiamo la nostra considerazione alla schermografia, ma la spesa relativa non deve essere sottratta ad altre funzioni ugualmente importanti.

Domando, perciò, che venga chiarito alla Commissione quale è il capitolo di bilancio su cui vengono a gravare le spese per la schermografia, capitolo che dovrebbe riguardare la profilassi anche delle altre malattie.

DI MAURO. Anche io desidero un chiarimento in proposito, perché non ci sembra opportuno che la spesa gravi sui fondi destinati ad un altro scopo sociale.

D'altra parte, noi concordiamo col provvedimento in se stesso, che imprime carattere di continuità alla funzione sociale della schermografia. Solo raccomandiamo all'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica che questo servizio non sia eccessivamente accentrato al Commissariato stesso, ma venga decentrato il più possibile, particolarmente ai consorzi antitubercolari; d'altronde questa necessità è stata riconosciuta anche dal Governo nella relazione ministeriale al disegno di legge.

MAZZA, *Alto Commissario aggiunto per l'igiene e la sanità pubblica*. La raccomandazione dell'onorevole Di Mauro è stata accolta preventivamente dal Governo, perché nell'articolo 4 è detto precisamente che « l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità può affidare la gestione delle unità schermografiche fisse o mobili ai consorzi provinciali antitubercolari, alle condizioni da stabilire con apposite convenzioni ».

Per quanto riguarda la parte finanziaria desidero assicurare l'onorevole Ceravolo che il Governo ha presentato il disegno di legge in esame non per istituire un nuovo servizio, ma soltanto perché la Corte dei conti, pure approvando tutto quello che ha fatto l'Alto Commissariato dal 1952 in poi, assumendosi l'onere di questo servizio, ha chiesto di fare una apposita regolamentazione della materia.

Quindi, non si tratta di istituire un nuovo servizio, né di richiedere nuovi stanziamenti; bensì, soltanto di regolare una materia di assoluta competenza della profilassi antitubercolare.

Dirò, per inciso, che attraverso questo servizio noi possiamo controllare anche le cardiopatie e le neoplasie. Però, l'esperienza scientifica dell'onorevole Ceravolo deve ren-

derlo tranquillo che il novantacinque per cento di queste ricerche vengono fatte essenzialmente per la profilassi antitubercolare.

Credo, perciò, di potere assicurare la Commissione che non ci saranno sottrazioni di fondi oltre quello che normalmente già avviene. All'onorevole Repossi, il quale in privato mi ha espresso una preoccupazione circa il pagamento degli schermogrammi, la cui misura, secondo il disegno di legge, dovrà essere stabilita con decreto dell'Alto Commissario, faccio presente che noi già diamo un piccolo contributo, che si aggira sulle otto o dieci lire per schermogramma, ai medici e ai tecnici addetti a questo servizio.

Infine, desidero tranquillizzare tutti i membri della Commissione che l'Alto Commissariato, senza trascurare i ricoveri, ritiene di fare un'opera molto più importante incrementando la profilassi antitubercolare, che non provvedendo alla cura dei tubercolotici, che si possono giovare anche di aiuti di tanti altri enti e amministrazioni dello Stato. Del resto, per quanto questo disegno di legge non sia stato predisposto di concerto col Ministro del lavoro, quest'ultimo, che tanto efficacemente contribuisce all'assistenza e alla cura dei tubercolotici, ci ha dato il suo assenso e il suo parere favorevole.

DELLE FAVE, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Perché non sono previste convenzioni anche con i centri cardiologici?

MAZZA, *Alto Commissario aggiunto per l'igiene e la sanità pubblica*. Non sono scartate *a priori*. Noi facciamo delle indagini. Se su cento casi si trovano 98 tubercolotici e due cardiopatici, questi ultimi vengono segnalati ai centri cardiologici. Ma non possiamo sapere in partenza quale è il risultato di una indagine.

CERAVOLO. Mi dichiaro soddisfatto di quello che ha detto l'onorevole Mazza, perché condivido pienamente i principi che hanno ispirato la legge. Però, io ho domandato una cosa, alla quale l'Alto Commissario non mi ha risposto, se cioè esiste un capitolo di bilancio apposito per la schermografia.

MAZZA, *Alto Commissario aggiunto per l'igiene e la sanità pubblica*. È il capitolo della profilassi contro la tubercolosi, il cui numero cambia ogni anno.

CERAVOLO. Ma è lo stesso capitolo dal quale si prelevano i contributi per i ricoveri?

MAZZA, *Alto Commissario aggiunto per l'igiene e la sanità pubblica*. Naturalmente!

CERAVOLO. Io penso che la schermografia meriterebbe un capitolo a parte. Poiché

un capitolo a parte viene dedicato alla istruzione di coloro che debbono esercitare questo mestiere, la funzione della schermografia dovrebbe rientrare in aumento di questo capitolo o dovrebbe costituire un capitolo a sé.

Noi non conosciamo quale spesa comporti questa funzione, ed io temo che, data l'ampiezza con cui dovrebbe essere diffusa la schermografia in Italia, il capitolo relativo alla profilassi antitubercolare possa risultare insufficiente. Perciò, l'approvazione del disegno di legge avrebbe dovuto essere accompagnata dalla esibizione di un bilancio, su cui poggiare la legge stessa.

Detto questo, mi dichiaro favorevole al disegno di legge.

MAZZA, *Alto Commissario aggiunto per l'igiene e la sanità pubblica*. Voglio tranquillizzare l'onorevole Ceravolo che, per quanto riguarda i servizi che presentemente dobbiamo effettuare, siamo coperti. Se l'incremento che vogliamo dare a queste ricerche — incremento che ci auguriamo possa essere il più massiccio possibile — richiederà delle somme che vanno al di là di quelle attualmente prelevate dal capitolo per la profilassi antitubercolare nel suo complesso, il Ministero del tesoro provvederà a rimborsarci di queste somme nel bilancio successivo.

DI MAURO. Io raccomando fin da ora che per il nuovo esercizio finanziario questo capitolo venga adeguatamente aumentato.

MAZZA, *Alto Commissario aggiunto per l'igiene e la sanità pubblica*. Non solo accetto la raccomandazione, ma sarò grato ai colleghi che solleciteranno in questo senso il Ministero del tesoro.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Prima di passare all'esame degli articoli, comunico che la IV Commissione Finanze e tesoro ha espresso parere favorevole al disegno di legge. Anzi, colgo l'occasione per rivolgere un ringraziamento alla IV Commissione, che in questi giorni ci ha dato molti pareri con estrema sollecitudine, per consentirci di approvare alcuni provvedimenti di legge, che altrimenti avrebbero dovuto essere rinviati a dopo le vacanze natalizie.

Passiamo all'esame degli articoli che, se non vi sono osservazioni o richieste di emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

L'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica dispone per la schermografia di massa di apposite unità fisse e mobili, costi-

LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 DICEMBRE 1956

tuite da personale tecnico, nei limiti degli attuali organici e dell'attrezzatura materiale necessaria.

(È approvato).

ART. 2.

Al personale delle unità schermografiche mobili dislocate fuori della loro abituale residenza è corrisposto un compenso per ciascun schermogramma effettuato. La misura del compenso è stabilita con decreto dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica, di concerto con il Ministro per il tesoro.

Il compenso di cui al comma precedente non è cumulabile con la indennità di missione e con la indennità di proflassi antitubercolare prevista dalla legge 9 aprile 1953, n. 310.

(È approvato).

ART. 3.

L'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, di concerto con il Ministero per il tesoro, indice periodicamente corsi di addestramento e di perfezionamento in tecnica schermografica.

(È approvato).

ART. 4.

L'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica può affidare la gestione delle unità schermografiche fisse e mobili ai Consorzi provinciali antitubercolari alle condizioni da stabilirsi con apposite convenzioni.

Fermi restando i poteri dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica per quanto concerne la vigilanza, il controllo e l'indirizzo tecnico nei riguardi delle unità schermografiche affidate ai Consorzi provinciali antitubercolari, ogni e qualsiasi eventuale responsabilità che possa comunque derivare dall'esercizio della gestione delegata farà carico unicamente ai Consorzi stessi.

(È approvato).

ART. 5.

Alle spese relative all'applicazione della presente legge sarà fatto fronte con i fondi stanziati sul capitolo n. 292 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1956-57 e sui corrispondenti capitoli degli esercizi finanziari successivi.

(È approvato).

ART. 6.

Rimangono invariate le modalità e le misure dei compensi corrisposti per le presta-

zioni effettuate anteriormente all'entrata in vigore della presente legge al personale delle unità schermografiche mobili dislocate fuori della loro abituale residenza.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto alla fine della seduta odierna.

MAZZA, *Alto Commissario aggiunto per l'igiene e la sanità pubblica*. Non essendovi all'ordine del giorno altri provvedimenti che mi riguardino, prima di allontanarmi desidero formulare i miei migliori auguri per il Santo Natale e per un felice nuovo anno alla Commissione.

Discussione delle proposte di legge d'iniziativa del deputato Ceccherini: Concessione di un assegno *una tantum* ai titolari di pensioni liquidate a carico del Fondo di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto, con decorrenza anteriore al 1° febbraio 1945. (1897); del deputato Berlinguer ed altri: Tredicesima mensilità per una categoria di pensionati dal Fondo speciale addetti ai pubblici servizi di trasporto. (1939).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione delle proposte di legge di iniziativa una del deputato Ceccherini, concernente concessione di un assegno *una tantum* ai titolari di pensioni liquidate a carico del Fondo di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto, con decorrenza anteriore al 1° febbraio 1945 e l'altra dei deputati Berlinguer ed altri, concernente la tredicesima mensilità per una categoria di pensionati del Fondo speciale addetti ai pubblici servizi di trasporto.

La IV Commissione Finanze e tesoro ha espresso parere favorevole sulla prima di queste proposte di legge e parere contrario sulla seconda.

Il relatore, onorevole Driussi, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

DRIUSSI, *Relatore*. Le due proposte di legge all'esame della Commissione sarebbero quasi identiche, se non ci fosse tra l'una e l'altra una differenza sostanziale, che probabilmente ha indotto la IV Commissione Finanze e tesoro a differenziarsi anche nella formulazione del parere. Infatti, mentre la proposta Ceccherini prevede la concessione di un assegno *una tantum* per la categoria dei titolari di pensioni liquidate a carico del fondo di previdenza per gli addetti ai pub-

LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 DICEMBRE 1956

blici servizi di trasporto prima del 1945, in attesa di una regolamentazione più vasta di tutta la materia, la proposta Berlinguer prevede che lo stesso assegno sia dato a titolo di tredicesima mensilità natalizia, anticipando praticamente i tempi.

Le due proposte di legge partono dalla considerazione che alcune migliaia di ex dipendenti dei servizi autoferrotranvieri, e in particolare quelli posti in quiescenza prima del 1945, nonostante alcuni provvedimenti già attuati in loro favore, vengono ancora a trovarsi in condizione di netta inferiorità rispetto ai loro colleghi pensionati successivamente.

Questo personale, che è iscritto alla Previdenza sociale attraverso un Fondo speciale di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto, gode di tre tipi diversi di pensione. Quelli che sono andati in pensione dopo il 1952 hanno la pensione ragguagliata agli stipendi e salari rivalutati, che possono considerarsi discreti. Quelli andati in pensione fra il 1945 e il 1952 hanno una pensione riferita agli stipendi e ai salari in godimento dai pari grado con pari anzianità nel 1950; quindi, anche essi abbastanza vicini alla realtà, perché derivavano da sistemazioni contrattuali avvenute in un momento d'una certa stabilità. Infine, vi sono quelli che sono andati in pensione prima del 1945, e di questi si occupano le due proposte di legge. Per costoro la legge 28 dicembre 1952, n. 4435, prevede che l'assegno integrativo previsto dalla legge n. 1083 del 1942 venisse rivalutato in misura percentuale a seconda dei vari scaglioni di pensione, partendo da un massimo di rivalutazione di 3.700 per cento sulle prime 3.300 lire annue di pensione, per arrivare al 50 per cento oltre le lire 50.000 annue. La legge ha previsto anche un minimo di 120.000 lire annue di pensione, qualora con la rivalutazione non si arrivasse a questa cifra.

Ora, confrontando la pensione di questi lavoratori con quella dei colleghi che hanno cessato il servizio alcuni anni dopo, si rileva una tale disparità di trattamento, che comporta necessariamente una revisione delle norme in vigore.

Nel passato, il compianto onorevole Morelli e l'onorevole Scaglia presentarono una proposta di legge per trasformare e migliorare i criteri di calcolo delle pensioni, ma la proposta di legge si fermò all'esame della Commissione e potrà, forse, essere presa in considerazione nella più vasta riforma che il Ministero del lavoro si propone di fare.

Ho già accennato al contenuto delle due proposte di legge all'ordine del giorno, una del-

l'onorevole Ceccherini, l'altra dell'onorevole Berlinguer. Io penso che, per il momento, la Commissione debba soffermarsi sulla proposta Ceccherini, perché, di fronte alle assicurazioni che vengono date dal Ministro del lavoro per una revisione organica della materia, è sufficiente, per il momento, concedere, in occasione delle feste natalizie, un assegno *una tantum*, che praticamente può considerarsi come una tredicesima mensilità, in quanto corrisponde a un dodicesimo della pensione annuale. La spesa prevista è di cento milioni, calcolando una media di 13.000 lire per ogni pensionato, il che dà la dimostrazione della modesta entità delle pensioni godute da questo personale.

Il relatore è favorevole alla proposta di legge Ceccherini e ne raccomanda l'approvazione alla Commissione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

DI MAURO. Il relatore propone praticamente di rinviare la proposta Berlinguer alle nuove disposizioni organiche che presenterà il Governo sulla materia. Io credo, invece, che la Commissione non debba privarsi della possibilità di legiferare oggi in proposito. È possibile che si debba andare sempre avanti con dei provvedimenti parziali, in attesa di una riforma organica e definitiva?

La questione è abbastanza interessante. Una categoria di pensionati che, come ha esposto il relatore, si trova in una situazione di particolare disagio rispetto ai pensionati della stessa categoria, non gode neppure della tredicesima mensilità, di cui fruiscono tutti gli altri. La Commissione potrebbe prendere una decisione fin da ora, senza bisogno di rinviare la questione ai provvedimenti che adotterà il Governo. Da molto tempo la categoria fa pressioni perché sia risolto questo problema, ma inutilmente. La preferenza della Commissione dovrà perciò andare verso la proposta Berlinguer, che è la più completa e che risolve definitivamente il problema.

PRESIDENTE. Ricordo all'onorevole Di Mauro che la IV Commissione ha espresso parere contrario alla proposta Berlinguer.

DI MAURO. Desidero chiarire che non siamo contrari alla proposta Ceccherini, ma vogliamo fare questa affermazione di principio. Del resto, il parere della IV Commissione non ci impegna.

ALBIZZATI. Sono d'accordo con quello che ha detto il collega Di Mauro. Voglio aggiungere una raccomandazione, perché l'esame di tutta la materia da parte del Ministero, con relativa perequazione dei pensionati del

LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 DICEMBRE 1956

1945, non si prolunghi eternamente. Il problema dei pensionati autoferrotranvieri fu posto dinanzi al Ministero del lavoro già altre volte e l'anno scorso al Senato fu assicurato dal Governo che sarebbe stata data la gratifica natalizia *una tantum*. Infatti gli interessati festeggiarono il Natale con qualche debito, ma poi sono restati con i debiti. Purtroppo, quando si tratta di povera gente, i problemi sono eterni, mentre i problemi di altre categorie vengono risolti immediatamente.

REPOSSI. Debbo anzitutto richiamare il collega Albizzati sulla inaspettatezza della sua ultima affermazione, poiché la XI Commissione fin dalla passata legislatura trattò questo problema dei ferrotranvieri e approvò all'unanimità alcuni provvedimenti di adeguamento tra le pensioni del 1945 e quelle successive.

Per quel che riguarda la questione attuale, si tratta di un problema di fondo e, quando verrà esaminata la questione di fondo, verrà studiata anche quella della tredicesima mensilità, la quale in quella sede troverà soddisfazione. Non porta nessun danno approvare per ora la proposta Ceccherini, la quale soddisfa le necessità degli interessati nei limiti delle modeste disponibilità del Fondo.

Il Ministro Vigorelli, parlando a Milano, ha dato garanzia che la questione viene studiata e sarà risolta adeguatamente al più presto. Noi possiamo aggiungere la nostra raccomandazione al Governo, perché non basta dare delle assicurazioni, ma è necessario concretizzare i problemi, altrimenti le garanzie non sono serie.

Prego, quindi, i colleghi di accettare la proposta Ceccherini, anche per le difficoltà che dovremmo affrontare se volessimo orientarci verso la proposta Berlinguer, sulla quale la IV Commissione Finanze e tesoro ha dato parere contrario.

GITTI. Aggiungerò poche considerazioni. Nel gennaio del 1954 era stata già presentata una proposta di legge da parte del collega Scalia per la risoluzione radicale di questo problema. Ma le difficoltà che sorsero durante le trattative col Ministero del lavoro portarono sostanzialmente alla formulazione del provvedimento che stiamo per approvare. Si è riconosciuto cioè che, data la difficoltà di affrontare l'intero problema, fosse opportuno concedere frattanto un assegno *una tantum*. Perciò, augurandoci che tutta la questione venga affrontata con una certa celerità, e che insieme con la riforma organica sia possibile esaminare anche la proposta Scalia, possiamo

per ora aderire alla soluzione della proposta Ceccherini, raccomandando anzi al Presidente e al rappresentante del Governo di fare in modo che essa possa essere approvata dal Senato prima di Natale, perché, dopo tanti anni di attesa, questo assegno possa almeno essere erogato con decorrenza dall'anno corrente.

ZACCAGNINI. Debbo aggiungere poche parole a quello che hanno detto il relatore e i colleghi Repossi e Gitti. Rilevo che, sostanzialmente, la Commissione è d'accordo sulla opportunità di concedere la tredicesima mensilità. Tanto la proposta Ceccherini, quanto quella Berlinguer, tendono a risolvere questo problema. Solo che la prima lascia aperta la porta, in relazione all'intendimento del Governo di risolvere organicamente tutta la questione, mentre la proposta Berlinguer precostituisce in via definitiva la soluzione.

Aggiungo che, ove la Commissione approvasse la proposta Ceccherini, non solo con la sua espressa dichiarazione di volontà darebbe una chiara indicazione al Governo per la soluzione definitiva, ma eviterebbe anche di mettersi in contrasto con la Commissione Finanze e tesoro. Inoltre, qualora il Governo non potesse raggiungere tempestivamente una soluzione totale, la nostra Commissione avrebbe ancora la possibilità di riconfermare per l'anno prossimo l'assegno *una tantum*.

Perciò, mi dichiaro favorevole alla proposta Ceccherini.

DELLE FAVE, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Come la Commissione ha rilevato, la proposta di legge Ceccherini vuole eliminare la sperequazione esistente in base alla legge n. 3445 tra ferrovieri andati in pensione prima del febbraio 1945 e quelli pensionati successivamente.

Per eliminare questo inconveniente, il Parlamento si è fatto iniziatore di diverse proposte di legge: la Morelli-Scalia, la Berlinguer, la Ceccherini. Il Governo dovette esprimere il suo pensiero non favorevole alla proposta Morelli-Scalia, perché comportava un onere di oltre due miliardi. Invece, il Governo non è contrario alla proposta Ceccherini, mentre non vorrebbe accettare la proposta Berlinguer per la soluzione definitiva del problema, per le seguenti ragioni. Il Fondo è assolutamente deficitario e non è possibile rivedere i rapporti stabiliti dalla legge tra le pensioni e le retribuzioni, senza rivedere la base tecnica dell'ordinamento su cui è impostato il Fondo stesso. Bisogna, quindi, avere una visione generale del problema e risol-

LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 DICEMBRE 1956

verlo *in toto*, comprendendo in modo particolare il concetto che siccome tutti i lavoratori pensionati sono in possesso della tredicesima mensilità, la richiesta della particolare categoria di cui ci occupiamo deve essere accolta prima delle altre.

Debbo ricordare alla Commissione che il ritardo con cui si è arrivati a questa discussione, è dipeso dall'opposizione del Tesoro, che, data la situazione finanziaria del Fondo, si opponeva in modo reciso perché fosse presa in considerazione anche la proposta Ceccherini. Soltanto quindici giorni fa il Tesoro ha receduto dalla sua posizione contraria, dando l'assenso a detta proposta, che rappresenta un onere di cento milioni, subordinatamente all'impegno per un riordinamento di tutta la base tecnica del Fondo, che sarà fatto dal Ministero del lavoro subito dopo l'approvazione di questa legge.

Prego, quindi, la Commissione di limitarsi per ora ad accogliere la proposta Ceccherini, non solo perché su questa proposta c'è il parere favorevole della IV Commissione, mentre su quella Berlinguer è stato espresso il parere contrario, ma anche per la precisa assicurazione che ho l'onore di dare a nome del Ministero del lavoro, che questa legge rappresenterà soltanto un avvio e che la sistemazione generale sarà presto affrontata e superata dal Ministero stesso.

DI MAURO. Noi proponiamo di abbinare la proposta Ceccherini con la proposta Berlinguer, per risolvere intanto il problema di quest'anno.

Insistiamo, inoltre, nella necessità di risolvere definitivamente non solo il problema della tredicesima, ma anche quello della perequazione di trattamento di tutte le categorie di pensionati autoferrotranvieri. A questo proposito ci sono due proposte di legge, la « Rubeo » e la « Scalia-Morelli ». La Commissione può decidere oggi di discutere al più presto possibile queste proposte, in modo che in tale occasione si possa risolvere tanto il problema della tredicesima, quanto quello della perequazione.

Perché dobbiamo aspettare che sia il Governo a presentarci le sue proposte? Siamo d'accordo che si debba procedere al riordinamento generale; ma è un po' colpa del Governo, se a questo riordinamento non si è ancora addivenuti.

DELLE FAVE, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. È anche colpa di chi deve contribuire alla soluzione del problema, dato che stiamo trattando la questione in sede sindacale.

DI MAURO. Ma se le società non versano i contributi di chi è la colpa?

DELLE FAVE, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Dovrebbero versare in misura diversa da quella ora stabilita.

DI MAURO. Ma non versano neppure nella misura stabilita!

Quindi, ci sono delle responsabilità da parte degli amministratori del Fondo e da parte del Governo; non è giusto che queste responsabilità debbano ricadere sui pensionati.

La Commissione deve impegnarsi ad esaminare le proposte Rubeo e Scalia-Morelli per risolvere i problemi della tredicesima e della perequazione di trattamento. Il Governo, da parte sua, provveda immediatamente alla sistemazione generale del Fondo.

DI VITTORIO. Mi associo alle osservazioni del collega Di Mauro. Voglio aggiungere che, se si è perso tempo, ciò è dovuto al fatto che le società che sono chiamate a contribuire per il fondo e per la tredicesima hanno sempre resistito e resisteranno sempre. La Commissione deve prendere una buona volta una decisione di principio su questa questione.

Personalmente, penso che è una cosa auspicabile che si prendano, quando è possibile, misure di carattere previdenziale in favore dei lavoratori con un accordo sindacale preventivo; però, da questa cosa auspicabile è derivato, nella pratica, che il sistema previdenziale viene di fatto subordinato alla volontà della parte padronale, di chi deve, cioè, contribuire perché il sistema sia migliorato. C'è, perciò, una abdicazione del Parlamento di fronte all'egoismo che si manifesta in ogni settore, particolarmente in quello degli agrari.

Ora, se è auspicabile che le misure legislative aderiscano alle predisposizioni già accolte dagli interessati, non si deve giungere tuttavia a subordinare ogni misura previdenziale alla volontà e in molti casi all'egoismo della parte padronale, poiché in questo caso il nostro organismo previdenziale resterebbe sempre arretrato. Tutto il sistema previdenziale è basato sulla volontà non dei contribuenti, bensì dello Stato, che si impone ai contribuenti. Come si procede per tutti i tributi statali, nello stesso modo si deve procedere per i tributi di carattere previdenziale.

Premesso questo, ritengo che la proposta Di Mauro sia giusta. Poiché ci sono sul tappeto le proposte di legge Scalia e Rubeo, che tendono al riordinamento della materia ed a concedere anche la tredicesima mensilità, nulla deve impedire al Parlamento di esaminare queste due proposte. Il Governo, natu-

ralmente, ha non solo la facoltà, ma anche il diritto e il dovere di studiare questi due provvedimenti progettati, di vedere che cosa eventualmente crede di dovere aggiungere, modificare o contrapporre, presentando i suoi emendamenti. Ma il Parlamento non deve aspettare un disegno di legge del Governo.

Pertanto propongo di approvare oggi la proposta di legge Ceccherini, che risolve limitatamente a quest'anno il problema della tredicesima mensilità, e di votare un ordine del giorno della Commissione unanime, col quale ci si impegna a discutere le due proposte Scalia e Rubeo, invitando il Governo ad esaminarle ed a presentare eventualmente le sue proposte di emendamenti.

DRIUSSI, *Relatore*. Per rispondere in particolare alle osservazioni del collega Di Mauro, ripeterò che il rinvio della proposta Berlinguer è stato da me spiegato nella relazione, non solo per la ragione formale del parere contrario della IV Commissione, ma anche perché l'affermazione definitiva del principio della tredicesima mensilità porterebbe alla revisione dei contributi e investirebbe il principio tecnico del Fondo, che invece la proposta Ceccherini non tocca, perché si limita ad attingere dalle somme attualmente disponibili presso il Fondo di integrazione.

D'altra parte, con la proposta Ceccherini si entra già praticamente nell'idea della tredicesima mensilità e questo potrà servire come auspicio e come voto della Commissione, affinché venga presa in considerazione la revisione organica del Fondo.

DI MAURO. Io ho fatto la proposta di abbinare le due proposte di legge Ceccherini e Berlinguer.

PRESIDENTE. Non è possibile, perché proprio ieri il Presidente della Camera ha richiamato i presidenti delle Commissioni a questo concetto dei lavori parlamentari: l'abbinamento è possibile solo in sede di discussione generale; finita la discussione generale, la Commissione deve scegliere tra i diversi provvedimenti che ha in esame. Poiché noi abbiamo il parere favorevole della IV Commissione sulla proposta Ceccherini e il parere contrario su quella Berlinguer, se la Commissione è d'accordo di passare all'esame degli articoli, non può farlo che su quelli della proposta Ceccherini.

Resta, poi, la seconda questione: poiché sulla materia generale degli autoferrottramvieri sono state presentate diverse proposte di legge, cioè la 2040 Rubeo, la 1713 Angioy e la 613 Scalia, la Commissione esprime il

desiderio che alla ripresa dei lavori queste proposte di legge, che riguardano il più ampio riordinamento del Fondo, siano messe all'ordine del giorno. Il problema della tredicesima mensilità rientra come problema generale di riordinamento.

DI VITTORIO. Con l'aggiunta di invitare il Governo a esaminare le dette proposte e predisporre le sue eventuali osservazioni.

PRESIDENTE. Se la Commissione è d'accordo, così rimane stabilito, e queste dichiarazioni messe a verbale tengono luogo dell'ordine del giorno proposto dall'onorevole Di Vittorio.

(Così rimane stabilito).

Nessun altro chiedendo di parlare, dichiarato chiusa la discussione generale.

La proposta di legge Ceccherini consta del seguente articolo unico:

Ai titolari di pensioni del Fondo di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto, liquidate con decorrenza anteriore al 1° febbraio 1945 ed ai loro superstiti è concesso in occasione delle Feste natalizie, un assegno *una tantum* pari ad un dodicesimo dell'importo annuo della pensione liquidata a norma del regolamento approvato con regio decreto 30 settembre 1920, n. 1538, e successive modificazioni, comprensiva dell'assegno integrativo di cui all'articolo 4 della legge 28 dicembre 1952, n. 4435.

L'onere relativo alla concessione dell'assegno predetto è posto a carico del Fondo di integrazione istituito con l'articolo 1 del decreto legislativo 16 settembre 1947, n. 1083.

Dato che non vi sono emendamenti, sarà votata a scrutinio segreto alla fine della seduta odierna.

Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei senatori Angelilli ed altri: Provvidenze a favore dei lavoratori tubercolotici assicurati presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale. (Approvata dalla X Commissione permanente del Senato). (2611).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge dei senatori Angelilli ed altri, concernente provvidenze a favore dei lavoratori tubercolotici assicurati presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale.

La proposta di legge è stata già approvata dalla X Commissione permanente del Senato ed ha il parere favorevole della IV Commissione della Camera.

Il relatore, onorevole Repossi, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

REPOSSI, *Relatore*. I senatori Angelilli, Barbareschi, Mariani, Bitossi, Fiore, Alberti, Petti e Boccassi avevano presentato all'esame del Senato delle proposte di legge per dare un riordinamento generale alle provvidenze a favore dei lavoratori tubercolotici assicurati presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale. Quando il Senato si accinse a discutere queste proposte di legge, il Ministro del lavoro, onorevole Vigorelli, illustrò alla Commissione i lavori sino allora compiuti da una commissione particolare istituita presso il Ministero del lavoro per il coordinamento generale di tutte le provvidenze riguardanti i lavoratori tubercolotici e pregò i proponenti di non insistere sulle loro proposte di legge, che avrebbero trovato soddisfacimento nel nuovo provvedimento governativo, che, secondo le promesse del Ministro, sarebbe stato di imminente presentazione al Parlamento.

Aggiunse, il Ministro, che tutto al più si potevano concordare alcuni miglioramenti immediati e più attesi in favore dei lavoratori tubercolotici.

Di comune accordo, i proponenti rinunciarono quindi alle loro proposte di legge e accettarono il testo che ora è sottoposto al nostro esame, riservandosi, in sede di provvedimento generale, di proporre tutti gli emendamenti che avessero ritenuto opportuni.

Trovansi, perciò, al nostro esame il risultato dell'accordo intervenuto tra diverse parti del Senato e che, a mio avviso, dovrebbe essere accettato anche dalla nostra Commissione per arrivare immediatamente, senza ulteriori ritardi, a concedere benefici di carattere economico a questa categoria di lavoratori tubercolotici ricoverati.

I miglioramenti sono i seguenti.

I colleghi sanno che attualmente ai lavoratori tubercolotici ricoverati viene concessa una indennità giornaliera di lire cento. La proposta di legge approvata dal Senato porta la indennità a lire 300.

Inoltre, i lavoratori tubercolotici ricoverati avevano una indennità di lire 150 per ogni persona di famiglia a carico e, nel caso che fosse una sola la persona a carico, una indennità di lire 200. Con la proposta di legge si aderisce a un concetto più volte espresso anche dalla nostra Commissione, che cioè la maggiorazione per carico di famiglia fosse parificata al trattamento più favorevole fatto dalla Cassa per gli assegni famigliari ai lavoratori dell'industria.

La proposta di legge stabilisce, inoltre, che la prima indennità di lire 300 sia pagata per 150 lire direttamente al ricoverato e per le altre 150 lire, insieme alla maggiorazione parificata agli assegni famigliari, alla persona da lui delegata, da scegliersi nell'ambito dei famigliari aventi diritto alla maggiorazione stessa. Si tratta così di migliorare le possibilità di assistenza della famiglia.

Il Senato ha approvato un altro principio, su cui noi abbiamo sempre insistito che durante il periodo post sanatoriale si conceda sempre la maggiorazione per il carico di famiglia, perché era ingiusto che il capo famiglia dimesso dal sanatorio e disoccupato venisse a costituire un onere per la famiglia e che a questa venisse a mancare la maggiorazione prevista per i familiari del ricoverato. La proposta di legge, perciò, prevede questi miglioramenti: elevare da lire 500 a 600, per un anno, l'indennità giornaliera post sanatoriale all'assicurato diretto; il capo famiglia continua a percepire anche una maggiorazione per il carico di famiglia sulla base degli assegni famigliari per i lavoratori dell'industria, comunque, con o senza maggiorazione, il minimo che viene a percepire l'interessato deve essere di lire 700.

Naturalmente la proposta di legge propone delle riserve: che la maggiorazione per carico di famiglia non compete per i famigliari per i quali siano percepiti dal lavoratore o da altri componenti della famiglia stessa gli assegni stessi. Forse, questa norma era già implicita, perché non si può ritenere che una persona sia a carico di più persone agli effetti degli assegni familiari; comunque, il Senato ha voluto dirlo nella legge esplicitamente.

Il Senato ha anche riconfermato la norma che non competono le maggiorazioni ai componenti il nucleo familiare mezzadrile colonico, quando per il nucleo stesso sussiste un rapporto mezzadrile colonico.

Inoltre, se il dimesso dal sanatorio ottiene una occupazione e percepisce la piena retribuzione, non ha più diritto all'indennità; e la disposizione è giusta, perché in questo caso cessa lo stato di bisogno. Se, invece, il lavoratore è occupato a salario o stipendio ridotto, si fa il calcolo proporzionale tra lo stipendio o il salario ridotto e quello intero, in modo che il lavoratore venga a percepire l'indennità proporzionale corrispondente. Io, veramente, non so come sarà possibile fare questi calcoli.

Mi pare che il provvedimento sia tale da soddisfare gran parte delle aspettative degli interessati. Perciò, pur esprimendo il desiderio che venga presto innanzi al Parlamento un

LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 DICEMBRE 1956

provvedimento generale, secondo le promesse fatte tante volte dal Governo al Parlamento, e particolarmente secondo gli impegni presi al Senato, raccomandando alla Commissione l'accoglimento della proposta di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

VENEGONI. Nell'annunciare il mio voto favorevole a questa proposta di legge, voglio tuttavia rilevare che nell'articolo 1 è stata fissata la data del 31 aprile 1957, come termine di validità della legge, in attesa di una disciplina coordinata della assistenza contro la tubercolosi. Io ho dei dubbi sulla opportunità di questo termine così breve, poiché è molto probabile che ci troveremo nel luglio 1957 senza avere ancora regolata la materia, nonostante l'impegno preso al Senato dal Governo, e verranno quindi a cessare i benefici disposti per i lavoratori tubercolotici con questa legge. Sarebbe stato preferibile, secondo me, che la presente legge fosse rimasta in vigore fino alla emanazione delle norme relative alla disciplina coordinata. Però, non insisto su questo emendamento, perché saremmo costretti a rinviare la legge al Senato e i lavoratori vedrebbero ritardati anche questi scarsi benefici.

Credo, invece, che sia opportuno esprimere il voto che, comunque, i provvedimenti stabiliti in questa legge non cessino al 31 luglio ed impegnare il Governo perché, magari in via amministrativa, attraverso accordi con la previdenza sociale, il trattamento di questa legge vada eventualmente anche oltre il 31 luglio 1957.

Un'altra osservazione riguarda quel famoso piano Vigorelli per tutta la questione dei tubercolotici, da tanto tempo annunciato, il quale non ha avuto buona accoglienza neppure nella nostra Commissione. Ricordo le osservazioni di fondo fatte in sede di discussione di bilancio del Ministero dei lavori pubblici dal collega L'Eltore, osservazioni pienamente giustificate, che seguirono quelle già fatte dall'altro ramo del Parlamento. Mi pare che il Governo debba tener presenti queste critiche, in modo che, allorquando verrà in discussione la disciplina coordinata, non ci troviamo di fronte a un tentativo di peggiorare praticamente il trattamento da esso riservato ai lavoratori tubercolotici, con la conseguenza che, invece di dare soddisfazione a questa categoria di lavoratori, ci si possa venire a trovare di fronte a nuove ragioni di malcontento e di agitazione.

Una terza osservazione riguarda i coloni e i mezzadri, che sono stati esclusi dalla legge,

seguido un indirizzo purtroppo già introdotto nella nostra legislazione. Io credo che neppure questa volta sia stata giusta questa esclusione e che il problema debba al più presto essere riesaminato.

PENAZZATO. Io do il mio consenso a questa legge. Desidero precisare all'onorevole Venegoni che la data del 31 luglio, anche se può sembrare eccessivamente vicina, non deve darci preoccupazione. Essa ha soltanto lo scopo di sollecitare il Governo a compiere l'opera di coordinamento che era stata richiesta e che per un certo tempo aveva ritardato l'approvazione della presente legge. D'altra parte, qualora dovesse arrivare il 31 luglio senza che il coordinamento fosse stato attuato, basterebbero cinque minuti a questa Camera e altri cinque minuti all'altra Camera, per disporre una proroga del provvedimento.

Detto questo, confermo che la proposta, secondo me, merita approvazione. Io avevo presentato un'altra proposta di legge insieme a un collega della sinistra, che, proprio per uscir fuori dall'*impasse* in cui ci troviamo, era stata contenuta in termini più modesti. È ovvio che abbandonano volentieri quella proposta per aderire a questa.

Non resta, quindi, che pregare il Governo di procedere al più presto possibile alla definizione ed alla presentazione del suo disegno di coordinamento, perché in quella sede ci sia possibile esaminare anche le altre questioni, come quella dei mezzadri, che non possiamo discutere oggi per non correre il rischio di dover rinviare di qualche mese l'entrata in vigore di questa legge.

ZACCAGNINI. Dirò poche parole per dichiarare che darò il mio voto favorevole a questa proposta di legge, che risolve in parte il nostro problema, e per interpretare anche io il termine del 31 luglio come un impegno preciso del Parlamento per una soluzione definitiva del problema, che ha avuto ormai una larghissima discussione e impostazione e che è maturo per essere risolto in maniera concreta.

LIZZADRI. Anche io esprimo il voto favorevole del mio gruppo a questa proposta di legge, anche se essa non realizza le aspirazioni dei lavoratori e le nostre. Mi associo all'approvazione della legge con lo spirito con cui si sono associati ad essa i nostri colleghi del Senato, i quali, pur di poter dare un aiuto a questi lavoratori, hanno accettato di contentarsi, per ora, di questi lievi miglioramenti.

LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 DICEMBRE 1956

Debbo fare delle riserve, in particolare, per quanto riguarda la cessazione totale dell'assegno agli ex ricoverati che trovino una occupazione.

Quanto alla scadenza del 31 luglio, mi associo a quello che ha detto il collega Penazzato. Sarà compito della nostra Commissione, se al 31 luglio non sarà stata concretata la nuova disciplina, annunciata dal Ministro, di procedere alla proroga di questa legge.

CREMASCHI. Anche io esprimo il parere favorevole in senso generale a questa proposta di legge. Lamento, però, la esclusione dei mezzadri, esclusione fatta anche precedentemente, mentre poi è stato convenuto alla unanimità che essi sono dei lavoratori come tutti gli altri e che debbono avere quindi un assegno. Invece, ora che viene stabilito un piccolo aumento dell'assegno, dobbiamo constatare che i mezzadri vengono nuovamente esclusi. Mi associo, quindi, alla proposta del collega Penazzato, perché quanto prima si affronti anche il problema dei mezzadri, in modo che essi siano considerati come tutti gli altri lavoratori, e lamento che in questa contingenza non si sia voluto prendere in considerazione la situazione di questa benemerita categoria di lavoratori.

CERAVOLO. La mia dichiarazione di voto non può essere che favorevole alla proposta di legge in esame. Aggiungo il voto che questi benefici siano applicati anche ai lavoratori ricoverati a carico di altri enti e non soltanto a quelli assistiti dall'I.N.P.S.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

REPOSSI, *Relatore*. Anche io mi sono trovato in principio perplesso di fronte alla scadenza del 31 luglio 1957; però, successivamente ho considerato questa data come un voto del Senato, affinché la breve durata della legge debba servire a spronare il Governo alla rapida soluzione del problema generale.

Per quanto riguarda la riserva dell'onorevole Lizzadri, relativa agli ex ricoverati che trovano un'occupazione, faccio rilevare che l'ultimo comma dell'articolo 3 prevede il caso di retribuzione totale o parziale.

Circa il nucleo familiare mezzadrile colonico, la disposizione del primo comma dell'articolo 3 non è stata dettata da un motivo preconcepito, ma da un desiderio di aderenza alle altre norme che già esistono e che potremo rivedere. La legge parte dal presupposto che quando il nucleo familiare mezza-

drile colonico abbia un rapporto diretto di lavoro, non è a carico del capofamiglia.

Quanto alla raccomandazione dell'onorevole Ceravolo, per una estensione di questi benefici anche ai lavoratori ricoverati a carico di altri enti, faccio presente che una disposizione di questo genere potrebbe trovar posto in un provvedimento di carattere sociale generale, che risponderebbe ad una esigenza della collettività, ma che non rientra nel sistema del lavoro.

DELLE FAVE, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Come è stato ricordato, questa proposta di legge è il frutto di una intesa avvenuta al Senato, dove esistevano quattro proposte di legge in proposito: due per migliorare il trattamento dei tubercolotici assistiti dall'I.N.P.S. e due a favore dei tubercolotici assistiti dai consorzi provinciali antitubercolari. Poiché è stato annunciato al Parlamento, in parecchie circostanze, che esiste un progetto chiamato Vigorelli, il quale deve risolvere il problema nella sua integrità, è evidente che la soluzione di questo problema comporta molte difficoltà e molte intese, specialmente con l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità, intese non facili e non rapide. Il Ministero del lavoro fin dal 1954, attraverso una commissione di studio nominata con decreto ministeriale, ha studiato il problema e ha preparato un apposito disegno di legge, che ha domandato sia iscritto il più presto possibile all'ordine del giorno del Consiglio dei Ministri. Quando questo disegno di legge verrà all'esame delle Camere, evidentemente saranno posti sul tappeto tutti i problemi relativi ad un riordinamento generale. Riordinamento generale che è fondamentale, anche perché ci si bisticcia intorno ad alcuni miliardi che sono disponibili e che si vorrebbero spendere in una maniera piuttosto che in un'altra. Siamo, cioè, in difficoltà per eccesso, piuttosto che per difetto, il che ci dovrebbe rassicurare che il problema sarà di facile soluzione, dato che i fondi ci sono.

La data del 31 luglio 1957 è stata voluta personalmente dal Ministro del lavoro, per premere sugli altri organismi di « concerto », perché il concerto possa avvenire il più presto possibile, essendo intenzione del Ministero del lavoro affrontare ormai definitivamente il problema. Se la data fissata dovesse arrivare senza un provvedimento già perfetto, gli ultimi a dire che queste provvidenze debbono essere revocate, saremo proprio noi, perché siamo animati da spirito di eccesso e non di difetto in questa materia

LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 DICEMBRE 1956

Prego perciò la Commissione di approvare la proposta di legge nel testo che è stato inviato alla Camera dal Senato.

PRESIDENTE. Faccio presente alla Commissione che, trovandosi avanti a noi tre altre proposte di legge relative a questo stesso argomento, si deve applicare l'articolo 133 del regolamento della Camera. Due di queste proposte si debbono ritenere assorbite dalla votazione che faremo e sono le proposte Berlinguer « Miglioramenti alla assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi » e Penazzato « Miglioramenti nel campo dell'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi »; resta invece la proposta Berlinguer « Provvidenze a favore dei tubercolotici assistiti dai consorzi provinciali antitubercolari ».

Se non vi sono osservazioni così può rimanere stabilito, con l'intesa che la Commissione esprime il voto unanime perché si addivenga al più presto al riordinamento generale della materia, riservandosi la discussione sul testo che sarà presentato.

(Così rimane stabilito).

Passiamo all'esame degli articoli, che, se non vi sono osservazioni o emendamenti, porrò successivamente in votazione:

ART. 1.

Sino al 31 luglio 1957, in attesa delle norme relative a una disciplina coordinata dell'assistenza contro la tubercolosi, ai lavoratori assicurati obbligatoriamente per la tubercolosi, assistiti in dipendenza di assicurazione propria con ricovero in luogo di cura o ambulatoriamente, in sostituzione delle indennità di cui agli articoli 1 e 2 della legge 28 febbraio 1953, n. 86, spetta una indennità giornaliera di lire 300, maggiorata, per i familiari di cui all'articolo 2 della legge 28 febbraio 1953, n. 86, modificato dall'articolo 2 della legge 9 agosto 1954, n. 657, di un importo pari a quello degli assegni familiari del settore dell'industria.

Durante il periodo di ricovero in luogo di cura, se l'assicurato ha persone di famiglia a carico, l'indennità giornaliera è corrisposta per l'importo di lire 150 allo stesso assistito e per l'importo di lire 150, unitamente alle maggiorazioni indicate nel comma precedente, alla persona da lui delegata, da scegliersi nell'ambito dei familiari aventi diritto alle maggiorazioni medesime.

(È approvato).

ART. 2.

L'indennità post-sanatoriale di cui all'articolo 4, comma secondo, punto 1) della legge

28 febbraio 1953, n. 86, è elevata a lire 600 giornaliera.

La maggiorazione per i familiari di cui al primo comma dell'articolo precedente compete altresì agli assicurati aventi diritto all'indennità post-sanatoriale prevista dall'articolo 4, comma secondo, punto 1) della legge 28 febbraio 1953, n. 86.

La indennità post-sanatoriale per gli assicurati, con o senza le maggiorazioni di cui al precedente comma, non può essere in ogni caso inferiore a lire 700 giornaliera.

(È approvato).

ART. 3.

Le maggiorazioni di cui agli articoli precedenti non competono per i familiari per i quali siano percepiti dal lavoratore o da altra persona di famiglia gli assegni familiari e non spettano ai componenti il nucleo familiare mezzadrile-colonico di cui all'articolo 2 del regio decreto-legge 19 marzo 1936, n. 761, convertito in legge con la legge 9 luglio 1936, n. 1702, quando per il nucleo stesso sussiste un rapporto mezzadrile-colonico.

Nel caso in cui l'assistito fruisca della retribuzione in tutto o in parte si applicano, per le indennità e la maggiorazione di cui agli articoli 1 e 2, le norme di cui ai commi 1° e 2° dell'articolo 5 della legge 28 febbraio 1953, n. 86.

(È approvato).

ART. 4.

La presente legge entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione.

(È approvato).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto alla fine della seduta odierna.

Discussione del disegno di legge: Assicurazione obbligatoria contro le malattie per gli artigiani. (Modificato dalla X Commissione permanente del Senato). (1640 e 434-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Assicurazione obbligatoria contro le malattie per gli artigiani, nel testo modificato dalla X Commissione permanente del Senato.

L'onorevole Repossi ha facoltà di riferire sulle modifiche apportate dal Senato.

REPOSSI, Relatore. Onorevoli colleghi, devo per prima cosa rilevare che il disegno di legge in esame, già da noi approvato nella

seduta del 20 luglio 1956, torna a noi nel testo approvato dalla competente Commissione del Senato con alcune modifiche peraltro non di carattere, nel complesso, fondamentale. Senza addentrarmi, quindi, nel merito di queste modificazioni mi soffermerò brevemente ad elencarle. Innanzitutto, faccio osservare che il nuovo testo modifica il precedente titolo della legge che era: Assistenza sanitaria agli artigiani, in: Assicurazione obbligatoria contro le malattie per gli artigiani e divide la legge in sei capi o titoli secondo la materia che tratta. Inoltre, per opportunità, fa sì che la Commissione stessa che prepara gli elenchi, sia essa stessa a predisporre gli elenchi per la formazione dei ruoli degli artigiani soggetti all'obbligo assicurativo. quindi, afferma che questi devono esser resi esecutivi dalla Intendenza di finanza. Prevede anche il caso di artigiani i quali preferiscano effettuare versamenti diretti e, all'uopo, ha inserito una norma generica in base alla quale il versamento potrà essere effettuato su un conto che sarà stabilito dal prefetto. Conferma, tuttavia, che i versamenti diretti debbono essere fatti entro il 30 giugno e, nel caso ciò non sia fatto, saranno maggiorati di un interesse di mora del 10 per cento. Viene mantenuta, nel testo del Senato, la possibilità dei ricorsi e, in questi casi, è previsto l'intervento della stessa commissione per la disciplina sull'apprendistato, integrata da altri due artigiani e da un rappresentante del prefetto.

Inoltre, ed è questa una utile innovazione a mio avviso, alle donne che cessino di essere iscritte, perché contraggono matrimonio, viene concesso il diritto alla assistenza per un anno. Viene, poi, previsto che le assemblee provinciali abbiano una durata in carica di 3 anni, anziché 4, e questo per consentire simultaneità di elezioni e di rinnovo delle cariche.

Circa il numero dei componenti del consiglio di amministrazione provinciale, il Senato ha portato a 13 i membri di questo organo, aumentando di due i rappresentanti artigiani: questo per analogia con quanto risulta circa la disciplina sull'artigianato. Per lo stesso motivo, la durata dei consigli di amministrazioni provinciali è stata ridotta a 2 anni.

Per quanto riguarda la contribuzione, il nuovo testo mantiene le stesse norme del precedente. Soltanto, per la ripartizione del fondo di solidarietà nazionale, mentre noi al capoverso b) dell'articolo 22 avevamo stabilito che del contributo annuo di lire 1000, a carico di ciascun artigiano e di ciascun familiare assistibile ai sensi della legge, lire 500 fossero

destinate alla Cassa mutua provinciale e lire 500 al Fondo nazionale di solidarietà, al Senato si è ritenuto fosse meglio destinare invece 700 lire alla Cassa mutua provinciale e 300 lire al Fondo generale suddetto.

Inoltre, il Senato ha ritenuto opportuno di inserire, per gli artigiani iscritti nell'elenco dei poveri, l'obbligo da parte dei comuni stessi di contribuire per l'assicurazione degli artigiani tesserati.

Infine, una innovazione è data dall'articolo 31 in forza del quale, entro 60 giorni dalla entrata in vigore della legge, il Presidente della Repubblica, con proprio decreto, su proposta del Ministro del lavoro, emana le norme di attuazione della legge in oggetto. Al riguardo è da rilevare che, molto opportunamente, è detto nel nuovo testo « norme di attuazione » e non già di regolamentazione, in quanto queste norme saranno stabilite sentita una Commissione parlamentare composta di 7 senatori e di 7 deputati.

Questi i rilievi, nella obbligata, affrettata lettura del nuovo testo sottoposto al nostro esame per l'approvazione definitiva, possibilmente, del disegno di legge. Infatti, anche il relatore ha potuto leggere soltanto recentemente il nuovo testo approvato al Senato. Comunque, ripeto, queste citate sono in sostanza le modifiche apportate al testo, già da noi approvato in questa sede, mediante emendamenti che, a mio avviso, vengono nel complesso a migliorare la legge nella forma senza toccare la sostanza di quanto noi abbiamo a suo tempo approvato.

VENEGONI. Ho anch'io l'impressione che il testo del disegno di legge sia stato migliorato. E, non soltanto formalmente. Se noi ora dovessimo soffermarci ancora sul provvedimento per apportarvi altri miglioramenti, la legge, probabilmente, non verrebbe varata nel corso di questa legislatura. Questa preoccupazione deve essere dominante e convincerci ad approvare la legge nel testo trasmessoci dal Senato.

ZACCAGNINI. Rilevo che il Senato ha apportato qualche miglioramento di carattere tecnico, qualche altro anche di carattere sostanziale. Nella sostanza, tuttavia, quella che è stata l'approvazione che la nostra Commissione ha già dato alla struttura generale di questa cassa mutua, mi pare che non solo sia stata accolta anche dal Senato ma, direi, perfezionata con le lievi modifiche apportate. Quindi, io ritengo che la nostra Commissione debba approvare senz'altro il provvedimento, senza approfondirne ulteriormente la discussione.

GELMINI. Debbo fare alcune considerazioni soltanto, per poi annunciare che il mio gruppo voterà a favore del disegno di legge, così come si presenta, in quanto crediamo sia opportuno che il provvedimento venga varato fin da questo momento. La legge, per la verità, io credo sia stata notevolmente e, direi, anche sostanzialmente mutata. Non ritengo, infatti, che le modifiche apportate dal Senato siano solo di ordine tecnico e riconosco anche che sono state apportate per il meglio. Ad esempio, la facoltà di delegare il servizio alle mutue volontarie da parte delle assemblee provinciali ci sembra sia un mutamento sostanziale positivo, che va incontro al voto espresso dalle mutue volontarie nel recente convegno tenutosi a Salsomaggiore. Vi è, inoltre, coordinamento con la legge n. 1860 che, quando noi abbiamo preso in esame l'attuale legge, non era stata ancora emanata, per cui non era possibile che noi potessimo coordinare una legge con un'altra che ancora non esisteva. E, però, vi sono anche alcuni scompensi, che io ritengo sia giusto richiamare qui, in quanto se è opportuno che noi approviamo la legge, è bene altresì che si tengano in evidenza le deficienze che ancora permangono in questa materia. Prima avevamo una Commissione per i ricorsi, che gli interessati sono tenuti a presentare ogni qualvolta credano di essere danneggiati, diversa da quella che prepara gli elenchi. Adesso, col nuovo testo, noi abbiamo che gli elenchi che debbono servire per la preparazione dei ruoli, sono compilati dalla stessa Commissione che, integrata semplicemente da tre nuovi elementi — dei quali uno rappresenta il prefetto e due la Cassa mutua — decide dei ricorsi presentati dagli artigiani. E questo non offre, certamente, una grande garanzia, in quanto in questo modo il ricorso viene deciso, in pratica, in via definitiva.

Poi, abbiamo la soppressione della giunta, come semplificazione degli organi. Però, la giunta viene mantenuta in campo nazionale e, d'altra parte, tutti i poteri che venivano esercitati dalla giunta, non passano automaticamente al consiglio, con la soppressione della giunta stessa; alcuni di questi poteri non si sa nemmeno da chi saranno esercitati. Probabilmente dal presidente, il quale, così, vede aumentati sicuramente i propri poteri circa l'amministrazione delle mutue stesse. Perché, infatti, chi approverà, ad esempio, i contratti di forniture? È questa una cosa molto importante e che però è lasciata, in questa maniera, in sospeso e che, certamente, andrà ad aumentare i poteri discrezionali del presidente.

All'articolo 10, ci sembra quanto meno strano che l'assemblea provinciale debba approvare il regolamento delle prestazioni che viene predisposto in campo nazionale. E se non lo approva? Avremo diversi regolamenti, a seconda della volontà espressa nelle singole provincie? Infatti all'articolo suddetto si dice che il consiglio nazionale appronta il regolamento delle prestazioni che deve essere poi approvato dalle assemblee e dai consigli provinciali. Questo potrebbe far sorgere contestazioni di non facile soluzione. Sarebbe stato assai meglio che fossero le assemblee provinciali ad esprimere un parere preventivo, consultivo, affinché in campo nazionale ci si uniformasse, poi, all'orientamento prevalente, onde avere un regolamento uniforme per tutta l'Italia.

È stata soppressa, all'articolo 22, la norma che autorizzava le mutue ad erogare la generica, là dove fosse stata riscontrata insufficienza di attrezzatura ospedaliera. Questa era stata una rivendicazione avanzata soprattutto dagli amici meridionali, i quali credono che l'assistenza ospedaliera non sempre potrà essere garantita in certe condizioni e, quindi, lasciava alle mutue la possibilità di erogare l'assistenza generica, invece di quella a carattere ospedaliero. Questo è stato soppresso. Sembra a noi, quindi, che, per certe provincie, ciò non costituirà un punto a vantaggio.

Quanto all'articolo 25, noi ci chiediamo perché mai l'artigianato deve cominciare a versare sei mesi prima i propri contributi per godere delle prestazioni? È questione di cassa? Tuttavia, abbiamo il fondo del contributo dello Stato che potrebbe supplire, ci sembra, efficacemente a questa deficienza. Il 31 marzo sono compilati i ruoli e fino al 1° luglio gli artigiani, così, non godono delle prestazioni. Riteniamo, invero, sarebbero stati sufficienti tre mesi anticipati, anziché sei.

Vi è poi l'articolo 30, che è quello che più ci preoccupa, il quale stabilisce come deve avvenire la prima applicazione della legge. Qui si danno poteri assai ampi al commissario, soprattutto in campo elettorale, perché nella prima parte noi abbiamo che il commissario applica la legge «... con l'assistenza della commissione consultiva prevista dalla legge n. 860». E, poi, aggiunge: «Il commissario straordinario di cui ai precedenti commi deve ottenere il benestare, per tutte le operazioni compiute, dal Commissario della Federazione nazionale delle casse mutue, di cui all'articolo 28 della presente legge, che concede il benestare medesimo sentita la commis-

LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 DICEMBRE 1956

sione consultiva prevista nello stesso articolo ».

E, qui, vorrei un chiarimento da parte del Governo. Sembra che il commissario, indipendentemente dalla commissione, stabilisca tutto quello che crederà opportuno, soprattutto in materia elettorale. Noi abbiamo infatti che il commissario deve:

a) dare disposizioni per la riscossione dei contributi;

b) provvedere perché le prestazioni siano erogate nei termini di cui all'articolo 25 e nelle forme, modalità e limiti previsti dall'articolo 6, ultimo comma della presente legge;

c) adottare i provvedimenti opportuni per lo svolgimento delle prime elezioni di cui all'articolo 9 della presente legge, convocando sia le assemblee locali, sia l'assemblea dei delegati, con la osservanza delle norme di attuazione e di coordinamento contenute nel capo IV del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1956, n. 1202, in quanto applicabili.

Certamente, « in quanto applicabili ». Però, siccome il commissario ha il potere, indipendentemente dalla commissione, di stabilire le norme delle prime elezioni, egli può servirsi del decreto fin dove crede opportuno servirsene e poi, per il resto, può sempre disporre quelle che meglio crede.

DELLE FAVE, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Ma, la commissione è consultiva!

GELMINI. Vorrei una precisazione, perché si fa riferimento, tra il primo e il secondo comma, soltanto ai poteri del commissario come tale.

Ora, io credo sarebbe stato necessario stabilire che la commissione consultiva parlamentare, incaricata di stabilire l'applicazione della legge, avesse potuto, anche in materia elettorale, esprimere il proprio parere vincolante per i commissari straordinari nelle singole provincie, circa l'applicazione della legge.

Pertanto, sembra a noi, in un primo affrettato esame del nuovo testo del disegno di legge — perché si sa che ci è pervenuto soltanto ieri sera — che esso presenti anche parecchie lacune, che avrebbero potuto essere colmate facilmente qualora si fosse voluto dare maggiori garanzie alla categoria degli artigiani. Comunque, ripeto, il provvedimento di legge ci sembra assai migliorato rispetto al testo precedentemente approvato dalla Camera e, quindi, con le riserve che ho annunziato all'inizio di questo breve intervento, affermo che la mia parte voterà a favore, affi-

ché gli artigiani possano fruire dell'assistenza al più presto possibile.

LIZZADRI. Voglio esprimere il parere favorevole del mio gruppo alla legge, pur dividendo alcune riserve espresse dall'onorevole Gelmini. Infatti il problema che io mi sono posto è il seguente: gli artigiani preferiscono questo, oggi, o una cosa migliore tra sei mesi o un anno? O, anche, chissà quando, qualora nel frattempo dovesse sciogliersi il Parlamento? Pensando, poi, che questa è cosa comunque sostanziale, credo di interpretare il pensiero degli interessati votando a favore, tanto più che nulla è immutabile e definitivo e potremo sempre ritornare sull'argomento avvalendoci dell'esperienza fatta.

DE MARZI FERNANDO. Per la seconda volta gli artigiani italiani hanno un dono di Natale, perché due anni fa — l'onorevole Rappelli qui presente certamente lo ricorderà — scadevano i termini per l'approvazione della legge sull'apprendistato, e noi la varammo in brevissimo tempo: pochi minuti; e nessuno di noi, credo, abbia poi avuto rimorsi di coscienza, pur se la perfezione, anche allora, non era al momento possibile. L'esperienza ci ha poi permesso di far meglio con altra legge. Sono quindi del parere — e il mio gruppo penso mi sosterrà in questo — che la presente legge debba ricevere l'approvazione anche da parte della nostra Commissione e, quindi, divenire definitiva.

Questo favorisce gli artigiani, in quanto con la prossima primavera, praticamente ai primi di aprile, se noi oggi approviamo la legge, comincerà già a funzionare la mutua stessa, dato che è previsto che entro tre mesi gli artigiani possano fruire della assistenza.

GELMINI. Veramente si tratta di sei mesi!

DE MARZI FERNANDO. Possiamo utilizzare, come è stato già osservato, i fondi messi a disposizione dal Ministero del lavoro, di modo che, approvando oggi la legge, fra tre mesi avrà inizio l'erogazione del contributo da parte dello Stato. Non perdiamo, quindi, altro tempo. Al riguardo, tuttavia, presenteremo due ordini del giorno in materia. Uno che riguarda il problema della rappresentanza. Infatti, le organizzazioni sindacali di ogni parte hanno avanzato lamentele sul fatto che, nella composizione del consiglio provinciale e di quello nazionale, non si è mai parlato di rappresentanza delle organizzazioni medesime. Effettivamente, questo è vero. L'ordine del giorno, pertanto, sarebbe il seguente:

« La XI Commissione per il lavoro della Camera, in sede di approvazione della legge

LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 DICEMBRE 1956

per l'assicurazione obbligatoria contro le malattie per gli artigiani, invita i Ministri competenti affinché, nella nomina degli esperti nel ramo amministrativo negli organi direttivi, siano sentite anche le organizzazioni sindacali di categoria interessate per territorio.

DE MARZI, REPOSSI, GELMINI.

Il secondo ordine del giorno formulato servirà a sanare il problema della generica là dove si impone.

Noi eravamo convinti della sua necessità; il Senato ha voluto, tuttavia, toglierla. Riteniamo, però, che si debba in qualche modo richiamarla, formulando questo ordine del giorno:

« La XI Commissione per il lavoro della Camera, in sede di approvazione della legge per l'assicurazione obbligatoria contro le malattie per gli artigiani, invita gli organi di controllo affinché, nella ripartizione del Fondo di solidarietà, di cui all'articolo 23, si tenga conto di quelle mutue che avranno deciso di erogare l'assistenza generica a causa della eventuale, insufficiente attrezzatura ospedaliera locale ».

DE MARZI, REPOSSI, GELMINI.

Con ciò noi richiamiamo quanto, in fondo, avevamo sostenuto in sede di discussione.

DI VITTORIO. Noi siamo per l'approvazione di questa legge oggi stesso. E sono anche d'accordo con gli ordini del giorno, che qui sono stati testé proposti. Approviamo questa legge, pur considerandola del tutto insufficiente a soddisfare i bisogni di assistenza sanitaria e farmaceutica degli artigiani. Noi riteniamo, tuttavia, che questa legge rappresenti un'innovazione, rappresenti un progresso per le categorie artigianali e un progresso sociale in generale, in quanto essa tende ad allargare sempre più la sfera dei lavoratori, dipendenti o indipendenti, che sono soggetti alla assicurazione obbligatoria.

Noi, però, riteniamo che il Parlamento debba orientarsi nel senso di generalizzare per tutti gli italiani, senza distinzione, l'assistenza sanitaria e farmaceutica perché questo, veramente, farebbe segnare un progresso notevole per il nostro paese e in modo particolare per quei milioni di poveri lavoratori occasionali, di povera gente che non ha nessun lavoro stabile, nessun impiego, e quindi sfugge alla assicurazione obbligatoria che è prevista per altre determinate categorie. In questo senso, la C.G.I.L. ha elaborato un progetto che noi ci proponiamo di tradurre, poi, in proposta di legge da presentare al Parlamento, perché

dai calcoli e degli studi che sono stati fatti risulta che, unificando i vari servizi assicurativi, con un ulteriore onere finanziario, perfettamente sopportabile dal nostro paese nelle condizioni economiche attuali, è possibile ormai estendere l'assistenza medico-farmaceutica gratuita a tutti gli italiani.

E noi pensiamo che in questo senso debba orientarsi il Parlamento e si debba orientare il paese. Per queste ragioni votiamo a favore di questa legge, in quanto, ripeto, malgrado i suoi difetti e anche i giusti rilievi critici, che ha illustrato qui il collega onorevole Gelmini, essa rappresenta, pur sempre, un progresso nella direzione desiderata.

CALABRÒ. Sono favorevole, con tutto il mio gruppo, esprimendo soltanto la riserva di poter migliorare in seguito la legge.

DELLE FAVE, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Dichiaro di essere favorevole alle modifiche apportate dal Senato e di accettare gli ordini del giorno presentati dagli onorevoli De Marzi, Repossi e Gelmini.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame delle modifiche approvate dal Senato.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 1 nel seguente testo:

ASSISTENZA SANITARIA AGLI ARTIGIANI

ART. 1.

L'assicurazione sanitaria è resa obbligatoria per la categoria degli artigiani.

Agli effetti della presente legge sono considerati artigiani i titolari di imprese che abbiano i requisiti di cui agli articoli 1, 2 e 3 della legge, n., sulla disciplina giuridica dell'artigianato.

Sono esclusi gli artigiani ed i familiari che abbiano diritto all'assistenza sanitaria obbligatoria per altro titolo.

La Commissione X del Senato lo ha così modificato:

CAPO I.

DELL'OBBLIGATORIETÀ DELL'ASSICURAZIONE, DEGLI ELENCHI NOMINATIVI DEGLI ASSISTIBILI E DEI RUOLI DI RISCOSSIONE

ART. 1.

L'assicurazione contro le malattie è obbligatoria per gli artigiani.

Agli effetti della presente legge sono considerati artigiani i titolari di imprese che ab-

LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 DICEMBRE 1956

biano i requisiti di cui agli articoli 1, 2 e 3 della legge 25 luglio 1956, n. 860, sulla disciplina giuridica dell'artigianato.

Sono esclusi gli artigiani ed i familiari a carico che abbiano diritto all'assistenza sanitaria obbligatoria per qualsiasi altro titolo. Tuttavia gli assistiti per altro titolo hanno diritto di optare tra l'assistenza di cui godono e quella concessa dalla presente legge.

Pongo in votazione l'articolo 1 nel testo della Commissione del Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 2 nel seguente testo

ART. 2.

Ai fini dell'applicazione della presente legge l'accertamento delle persone soggette all'assistenza sanitaria obbligatoria è effettuato mediante appositi ruoli che vengono compilati, per ogni comune della provincia, dalle Casse mutue provinciali.

Contro l'iscrizione gli interessati possono ricorrere, entro 30 giorni dalla avvenuta notificazione di iscrizione, alla Commissione provinciale per gli elenchi degli artigiani di cui all'articolo 3.

Avverso all'omessa iscrizione gli interessati possono ricorrere entro 30 giorni dalla pubblicazione dei ruoli.

Alle Casse mutue provinciali è affidato l'aggiornamento dei ruoli e la riscossione dei contributi.

La X Commissione del Senato lo ha così modificato:

ART. 2.

La Commissione provinciale per l'artigianato di cui agli articoli 12 e 13 della legge 25 luglio 1956, n. 860, deve compilare l'elenco nominativo di tutti gli artigiani e dei rispettivi nuclei familiari a carico soggetti all'assicurazione obbligatoria a norma del successivo articolo 5.

Gli elenchi devono essere divisi per Comune e devono tenere distinti i titolari d'impresa artigiana dalle altre persone assistibili di cui al citato articolo 5.

La stessa Commissione provvede a tenere aggiornati gli elenchi.

Pongo in votazione l'articolo 2 nel testo della Commissione del Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 3 nel seguente testo.

ART. 3.

È istituita in ogni provincia una Commissione per gli elenchi nominativi degli artigiani per l'esame e la decisione dei ricorsi avanzati dagli artigiani avverso le risultanze degli elenchi nominativi di cui al precedente articolo.

La Commissione, che decide in via definitiva, è composta dal prefetto o da un suo delegato, che la presiede, da un rappresentante della Camera di commercio, industria ed agricoltura, da un rappresentante dell'Ufficio del lavoro e della massima occupazione, da un rappresentante della Cassa mutua provinciale di malattia per gli artigiani e da tre rappresentanti degli artigiani scelti dal prefetto fra quelli designati dalle organizzazioni sindacali di categoria più rappresentative in ragione di almeno uno per ciascuna di esse.

Le decisioni della Commissione sono notificate ai ricorrenti, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, a cura della Cassa mutua provinciale.

Le Commissioni durano in carica 4 anni.

La X Commissione del Senato lo ha così modificato:

ART. 3.

La Cassa mutua provinciale, sulla base degli elenchi nominativi di cui al precedente articolo, compila annualmente, entro il 15 dicembre, per ciascun Comune appositi ruoli per la riscossione dei contributi dovuti, ai sensi delle lettere b) e c) dell'articolo 23, dalle persone soggette all'assicurazione obbligatoria, per l'anno solare successivo.

In caso di ritardata iscrizione devono essere posti in riscossione anche i contributi afferenti all'anno solare in corso.

I ruoli sono resi esecutori dall'Intendente di finanza, pubblicati all'albo del Comune e affidati per la riscossione all'esattore delle imposte dirette, con le norme e con la procedura privilegiata stabilita per l'esazione delle imposte stesse e con l'obbligo del non riscosso per riscosso.

È data facoltà agli artigiani che ne facciano domanda alla Cassa mutua provinciale entro il 15 settembre di ogni anno di versare i contributi dovuti direttamente in apposito conto designato dal Prefetto.

In tal caso il versamento dell'intero carico contributivo annuale deve essere eseguito entro il 30 giugno di ogni anno.

LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 DICEMBRE 1956

Qualora il versamento dei contributi non sia effettuato nel termine indicato al precedente comma, il relativo importo, aumentato del 10 per cento, è iscritto in ruoli suppletivi e posto in riscossione con la procedura prevista nel terzo comma del presente articolo.

Il titolare dell'impresa artigiana risponde del pagamento dei contributi dovuti anche dai suoi familiari a carico e dai familiari di cui all'articolo 5, lettera b), salvo il diritto di rivalsa.

Le Casse mutue provinciali decidono, con la procedura vigente per le imposte dirette, i ricorsi concernenti la imposizione e lo sgravio dei contributi.

Avverso la decisione delle Casse mutue provinciali, entro 30 giorni dalla data della notifica, è ammesso ricorso alla Commissione prevista all'articolo 4 che decide in via definitiva.

Pongo in votazione l'articolo 3 nel testo della Commissione del Senato.

(È approvato).

Il Senato ha introdotto, a questo punto, un nuovo articolo che, nella redazione definitiva del testo, diventa il 4. Ne do lettura.

ART. 4.

La Commissione provinciale per l'artigianato di cui agli articoli 12 e 13 della legge 25 luglio 1956, n. 860, che agli effetti e per gli scopi del presente articolo è integrata da un rappresentante del Prefetto e da due rappresentanti degli artigiani facenti parte del Consiglio di amministrazione della Cassa mutua provinciale, decide sui ricorsi avverso la iscrizione o non iscrizione negli elenchi e nei ruoli dei contributi di cui ai precedenti articoli 2 e 3.

I ricorsi devono essere presentati entro 30 giorni dalla pubblicazione degli elenchi e dei ruoli. Il ricorso alla Commissione sospende la iscrizione nei ruoli dei contributi.

Le decisioni della Commissione sono notificate agli interessati, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, a cura della stessa Commissione per i ricorsi concernenti la iscrizione o non iscrizione negli elenchi ed a cura della Cassa mutua provinciale per i ricorsi concernenti la iscrizione o non iscrizione nei ruoli dei contributi.

Le decisioni della Commissione sono definitive.

Le Commissioni provinciali durano in carica 3 anni.

Pongo in votazione l'articolo 4 nel testo della Commissione del Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 4 nel seguente testo.

ART. 4.

Hanno diritto alle prestazioni previste dalla presente legge:

a) gli artigiani iscritti negli elenchi nominativi ed i rispettivi familiari a carico,

b) i familiari dell'iscritto che lavorino abitualmente nell'azienda e che non abbiano diritto all'assistenza obbligatoria di malattia per altro titolo e rispettivi familiari a carico.

Agli effetti del precedente comma sono considerati familiari a carico:

1°) il coniuge, purché non separato legalmente per sua colpa;

2°) i figli legittimi, naturali, adottivi o nati da precedente matrimonio del coniuge, fino all'età di 18 anni, o senza limiti di età se permanentemente inabili al lavoro;

3°) i genitori, gli adottanti, il patrigno e la matrigna purché, viventi a carico, abbiano superato, rispettivamente, l'uomo l'età di 60 anni e la donna l'età di 55 anni o senza limite di età se permanentemente inabili al lavoro.

4°) i fratelli e le sorelle dell'iscritto, ed i nipoti in linea diretta, se orfani, nelle condizioni previste al n. 2°).

Sono equiparati ai figli gli esposti regolarmente affidati e sono equiparati ai genitori le persone cui gli esposti sono regolarmente affidati.

Sono considerate permanentemente inabili al lavoro le persone riconosciute affette da inabilità permanente secondo le norme dell'assicurazione generale obbligatoria.

La X Commissione del Senato lo ha così modificato:

CAPO II.

DELLE PERSONE ASSISTIBILI
E DELLE PRESTAZIONI

ART. 5.

Le persone soggette all'assicurazione obbligatoria contro le malattie di cui alla presente legge sono:

a) gli artigiani iscritti negli elenchi nominativi ed i rispettivi familiari a carico;

b) i familiari dell'iscritto che lavorino abitualmente nell'azienda e che non abbiano

LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 DICEMBRE 1956

diritto all'assistenza obbligatoria di malattia per nessun altro titolo e i rispettivi familiari a carico.

Agli effetti del precedente comma sono considerati familiari a carico:

1°) il coniuge, purché non separato legalmente per sua colpa;

2°) i figli legittimi, naturali, adottivi o nati da precedente matrimonio del coniuge, fino all'età di 18 anni, o senza limiti di età se permanentemente inabili al lavoro;

3°) gli ascendenti, gli adottanti, il patrigno e la matrigna purché, viventi a carico, abbiano superato, rispettivamente, l'uomo l'età di 60 anni e la donna l'età di 55 anni, o senza limite di età se permanentemente inabili al lavoro;

4°) i fratelli e le sorelle dell'iscritto, ed i nipoti in linea diretta, se orfani, nelle condizioni previste al n. 2°).

Sono equiparati ai figli gli esposti regolarmente affidati e sono equiparati ai genitori le persone cui gli esposti sono regolarmente affidati.

Sono considerate permanentemente inabili al lavoro le persone riconosciute affette da inabilità permanente secondo le norme dell'assicurazione generale obbligatoria.

Alla donna iscritta che cessa di appartenere alla categoria artigiana per avere contratto matrimonio è conservato il diritto all'assistenza per un anno, sempreché non venga a godere di assistenza per altro titolo.

Pongo in votazione l'articolo 5 nel testo della Commissione del Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 5 nel seguente testo:

ART. 5.

Agli artigiani ed ai loro familiari, rientranti nell'assicurazione obbligatoria, spettano le seguenti prestazioni:

a) assistenza ospedaliera;

b) assistenza sanitaria specialistica sia diagnostica che curativa;

c) assistenza ostetrica.

Ciascuna Cassa mutua provinciale, in assemblea, potrà deliberare di estendere agli aventi diritto ed ai loro familiari l'assistenza sanitaria generica a domicilio ed in ambulatorio, l'assistenza farmaceutica ed ogni altra eventuale forma di assistenza integrativa.

Le modalità ed i limiti delle prestazioni di cui al presente articolo saranno fissati dal

regolamento da approvarsi a norma dell'articolo 17.

Restano escluse dall'assistenza prevista dalla presente legge le malattie che rientrano nell'ambito dei consorzi antitubercolari, o di altri enti pubblici o il cui rischio è coperto da altre forme di assicurazione obbligatoria.

Nelle sedi dove è erogata anche l'assistenza generica, i medici che accettino di dare le prestazioni sanitarie alla categoria, devono iscriversi presso la sede provinciale dell'Ordine dei medici in apposito elenco. Questo dovrà essere distinto per i medici specialisti e quelli generici.

Gli assistiti hanno diritto di scegliere il medico di loro fiducia tra quelli iscritti in tale elenco. La Mutua provinciale potrà aprire propri ambulatori per l'assistenza specialistica e generica con medici a rapporto d'impiego. Le norme economiche per le prestazioni sanitarie dei medici iscritti negli elenchi sono stabilite per ogni provincia, tra le presidenze provinciali delle Casse mutue e dell'Ordine dei medici; in caso di vertenza decidono i rispettivi organi centrali.

Fino all'emanazione del regolamento, agli artigiani e alle loro famiglie rientranti nell'assicurazione obbligatoria, le prestazioni sono erogate nelle forme, modalità e limiti stabiliti dalla legge 11 gennaio 1943, n. 138, e dal decreto legislativo luogotenenziale, 19 aprile 1946, n. 213, e successive modificazioni.

La X Commissione del Senato lo ha così modificato:

ART. 6.

Agli artigiani ed ai loro familiari soggetti all'assicurazione obbligatoria spettano le seguenti prestazioni:

a) assistenza ospedaliera;

b) assistenza sanitaria specialistica sia diagnostica che curativa;

c) assistenza ostetrica.

Ciascuna Cassa mutua provinciale, in assemblea, potrà deliberare di estendere a tutti gli aventi diritto alle prestazioni contemplate nella presente legge l'assistenza sanitaria generica a domicilio ed in ambulatorio, l'assistenza farmaceutica ed ogni altra eventuale forma di assistenza integrativa.

Le modalità ed i limiti delle prestazioni di cui al presente articolo saranno fissati dal regolamento da approvarsi a norma dell'articolo 17.

Restano escluse dall'assistenza prevista dalla presente legge le malattie che rientrano

LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 DICEMBRE 1956

nell'ambito dei consorzi antitubercolari o di altri enti pubblici, o il cui rischio è coperto da altri enti di assicurazione obbligatoria.

Tuttavia le Casse mutue provinciali sono tenute ad assumere a proprio carico l'assistenza nei casi di malattie di cui al precedente comma fino ad avvenuto accertamento della competenza di altri enti ad assumere l'onere dell'assistenza medesima.

Nelle sedi in cui le Casse mutue provinciali hanno deliberato di erogare anche l'assistenza generica, i medici che accettino di dare le prestazioni sanitarie alla categoria devono iscriversi presso la sede provinciale dell'Ordine dei medici in apposito elenco. Questo dovrà essere distinto per i medici specialisti e quelli generici.

Gli assistiti hanno diritto di scegliere il medico di loro fiducia tra quelli iscritti in tale elenco. La Mutua provinciale potrà aprire propri ambulatori per l'assistenza specialistica e generica con medici a rapporto d'impiego. Le tariffe per le prestazioni sanitarie dei medici iscritti negli elenchi sono stabilite per ogni provincia, tra le presidenze provinciali delle Casse mutue e dell'Ordine dei medici; in caso di vertenza decidono i rispettivi organi centrali.

Fino all'emanazione del regolamento, agli artigiani e alle loro famiglie soggetti all'assicurazione obbligatoria, le prestazioni sono erogate nelle forme, modalità e limiti stabiliti dalla legge 11 gennaio 1943, n. 138, e dal decreto legislativo luogotenenziale 19 aprile 1946, n. 213, e successive modificazioni.

Pongo in votazione l'articolo 6 nel testo approvato dalla Commissione del Senato.

(È approvato).

Gli articoli 6 e 7 approvati dalla nostra Commissione non sono stati modificati.

Avverto che, nella nuova redazione della legge, gli articoli 6 e 7 diventano rispettivamente 7 e 8.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 8 nel seguente testo:

ART. 8.

L'assemblea Generale della Cassa mutua è eletta a scrutinio segreto, dagli intervenuti alle assemblee locali, in ragione di un delegato artigiano ogni trenta, o frazione superiore a dieci, iscritti — come titolari di impresa artigiana — nei ruoli di cui all'articolo 2 della presente legge.

Ogni delegato eletto rappresenta 30 voti e deve intervenire personalmente all'assemblea generale.

Ogni elettore può votare per non più dei due terzi dei delegati spettanti ad ogni assemblea locale. Risultano eletti i candidati che ottengono il maggior numero di voti.

L'assemblea della Cassa mutua viene eletta ogni 4 anni e si riunisce di norma una volta all'anno ed in via straordinaria quando lo richieda il consiglio di amministrazione provinciale o un terzo dei membri della assemblea stessa.

La X Commissione del Senato lo ha così modificato:

ART. 9.

Gli artigiani iscritti nei ruoli come titolari d'impresa eleggono, a scrutinio segreto, nelle assemblee locali uno o più delegati in ragione di un delegato ogni trenta iscritti o frazione pari o superiore a venti. Ogni elettore può votare per non più dei due terzi dei delegati spettanti ad ogni assemblea locale. La elezione è valida qualunque sia il numero dei votanti. Risultano eletti i candidati che ottengono il maggior numero di voti e a parità di voti viene eletto il più anziano di età.

L'assemblea generale dei delegati elegge 1 nove rappresentanti degli artigiani nel Consiglio di amministrazione della Cassa mutua provinciale di cui all'articolo 11, lettera a).

Ciascun delegato deve intervenire personalmente e vota, a scrutinio segreto, per non più di sei nominativi. Risultano eletti i candidati che ottengono il maggior numero di voti. A parità di voti prevale il più anziano di età.

L'assemblea della Cassa mutua viene eletta ogni 3 anni e si riunisce di norma una volta all'anno ed in via straordinaria quando lo richieda il Consiglio di amministrazione provinciale o un terzo dei membri dell'assemblea stessa.

Pongo in votazione l'articolo 9 nel testo del Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 9 nel seguente testo:

ART. 9.

L'assemblea della Cassa mutua provinciale ha i seguenti compiti:

a) approvare annualmente, entro il 30 novembre, il bilancio preventivo dell'esercizio.

LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 DICEMBRE 1956

zio seguente ed entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio il conto consuntivo dell'anno precedente,

b) eleggere i componenti del Consiglio di amministrazione secondo le modalità di cui al terzo comma del precedente articolo;

c) eleggere il Collegio dei sindaci con votazione diretta e segreta;

d) approvare gli eventuali contributi suppletivi per le erogazioni delle assistenze.

La X Commissione del Senato lo ha così modificato

ART. 10.

L'assemblea della Cassa mutua provinciale ha i seguenti compiti:

a) approvare annualmente, entro il 30 novembre, il bilancio preventivo dell'esercizio seguente ed entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio il conto consuntivo dell'anno precedente;

b) eleggere i componenti del Consiglio di amministrazione secondo le modalità di cui al primo comma del precedente articolo;

c) eleggere il Collegio dei sindaci con votazione diretta e segreta;

d) approvare gli eventuali contributi suppletivi per le erogazioni delle assistenze.

e) approvare il regolamento delle prestazioni predisposto dal Consiglio centrale di cui all'articolo 17, lettera c).

Pongo in votazione l'articolo 10 nel testo della Commissione del Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 10 nel seguente testo

ART. 10.

La Cassa mutua provinciale è retta da un Consiglio d'amministrazione composto di 11 membri di cui:

a) sette rappresentanti degli artigiani eletti dall'assemblea;

b) due esperti nel ramo amministrativo ed assistenziale nominati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale su proposta della Federazione nazionale mutue artigiani;

c) uno nominato dalla Camera di commercio, industria ed agricoltura;

d) il direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro o persona da lui delegata.

Il Consiglio direttivo elegge nel suo seno il presidente, il vicepresidente e la Giunta esecutiva, di cui fanno parte, oltre al presi-

dente ed al vicepresidente, tre componenti eletti dal Consiglio.

Fa parte del Consiglio direttivo, con voto consultivo un medico scelto dal Consiglio stesso su una terna di nominativi designati dall'Ordine dei medici della provincia.

Alla riunione del Consiglio direttivo e della Giunta esecutiva è chiamato a partecipare, con voto consultivo, il direttore della Cassa mutua provinciale.

I componenti del Consiglio d'amministrazione durano in carica 2 anni e sono rieleggibili.

La X Commissione del Senato lo ha così modificato:

ART. 11.

La Cassa mutua provinciale è retta da un Consiglio d'amministrazione composto di 13 membri di cui:

a) nove rappresentanti degli artigiani eletti dall'assemblea;

b) due esperti nel ramo amministrativo ed assistenziale nominati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale su proposta della Federazione nazionale mutue artigiani;

c) uno nominato dalla Commissione provinciale per l'artigianato di cui all'articolo 12 della legge 25 luglio 1956, n. 860;

d) il direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro o persona da lui delegata.

Il Consiglio di amministrazione elegge nel suo seno il presidente, che dev'essere uno degli eletti di cui alla lettera a), e il vicepresidente.

Fanno parte del Consiglio di amministrazione, con voto consultivo, il direttore della Cassa mutua provinciale e un medico scelto dal Consiglio stesso su una terna di nominativi designati dall'Ordine dei medici della Provincia.

I componenti del Consiglio d'amministrazione durano in carica 3 anni e sono rieleggibili.

Pongo in votazione l'articolo 11 nel testo della Commissione del Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 11 nel seguente testo:

ART. 11.

Spetta al Consiglio di amministrazione della Cassa mutua provinciale:

a) predisporre entro il mese di novembre il bilancio preventivo dell'esercizio seguente

LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 DICEMBRE 1956

ed entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio il conto consuntivo dell'anno precedente;

b) deliberare sulle modalità di erogazione delle prestazioni volontarie agli assicurati;

c) proporre eventuali contributi supplementari per la erogazione delle prestazioni relative all'assistenza;

d) autorizzare la costruzione, l'acquisto e la alienazione di immobili;

e) accettare donazioni e legati a favore della Cassa;

f) deliberare sulle convenzioni da stipulare in sede provinciale per l'espletamento dell'assistenza a favore degli assicurati;

g) nominare il direttore provinciale della Mutua;

h) deliberare sugli altri argomenti sottoposti all'esame del Consiglio da parte del presidente;

i) indire le elezioni delle cariche sociali.

Le deliberazioni di cui alle lettere *a)* e *d)* del presente articolo, sono sottoposte all'approvazione della Federazione nazionale.

Esse diventano esecutive ove non pervenga comunicazione sospensiva o contraria da parte della Federazione nazionale entro 60 giorni dalla data della comunicazione.

Le deliberazioni di cui alle altre lettere sono sottoposte alla Federazione nazionale per l'eventuale invito al riesame e divengono esecutive qualora confermate in seconda deliberazione.

La X Commissione del Senato lo ha così modificato:

ART. 12.

Spetta al Consiglio di amministrazione della Cassa mutua provinciale:

a) predisporre entro il mese di novembre il bilancio preventivo dell'esercizio seguente ed entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio il conto consuntivo dell'anno precedente;

b) deliberare sulle modalità di erogazione delle prestazioni volontarie agli assicurati;

c) proporre eventuali contributi supplementari per la erogazione delle prestazioni relative all'assistenza;

d) autorizzare la costruzione, l'acquisto e la alienazione di immobili;

e) accettare donazioni e legati a favore della Cassa;

f) deliberare sulle convenzioni da stipulare in sede provinciale per lo svolgimento dell'assistenza a favore degli assicurati;

g) nominare il direttore della Cassa mutua provinciale;

h) deliberare sugli altri argomenti sottoposti all'esame del Consiglio da parte del presidente;

i) indire le elezioni delle cariche sociali.

l) approvare gli elenchi nominativi degli artigiani ed i loro aggiornamenti;

m) approntare annualmente i ruoli nominativi degli artigiani tenuti al pagamento dei contributi di cui alle lettere *b)* e *c)* dell'articolo 23, da sottoporre all'approvazione dell'Intendente di finanza a norma dell'articolo 3;

n) procedere all'assunzione ed al trattamento del personale con l'osservanza delle norme regolamentari di cui all'articolo 17, lettera *e)*;

o) decidere in via definitiva sui ricorsi degli assicurati in materia di prestazioni.

Le deliberazioni di cui alle lettere *a)* e *d)* del presente articolo, sono sottoposte all'approvazione della Federazione nazionale.

Esse divergono esecutive qualora non pervenga comunicazione sospensiva o contraria da parte della Federazione nazionale entro 60 giorni dalla data della comunicazione.

Le deliberazioni di cui alle altre lettere sono sottoposte alla Federazione nazionale per l'eventuale invito al riesame e divengono esecutive qualora siano confermate in seconda deliberazione.

Il Presidente, in caso di urgenza, può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio di amministrazione, alla cui ratifica debbono essere sottoposti nella riunione immediatamente successiva.

Pongo in votazione l'articolo 12 nel testo della Commissione del Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 12 nel seguente testo

ART. 12.

Spetta alla Giunta esecutiva della Cassa mutua provinciale:

a) deliberare i bilanci da sottoporre al Consiglio direttivo;

b) approvare gli elenchi nominativi degli artigiani ed i loro aggiornamenti;

c) approvare annualmente i ruoli nominativi degli artigiani tenuti al pagamento dei contributi di cui alle lettere *b)* e *c)* dell'articolo 22;

d) provvedere all'ordinario funzionamento della cassa;

e) procedere all'assunzione ed al licenziamento del personale - ad eccezione del

LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 DICEMBRE 1956

direttore — con l'osservanza delle norme disposte dalla Federazione nazionale;

f) redigere le note di qualifica del direttore;

g) approvare i contratti di fornitura;

h) decidere in prima istanza sui ricorsi degli assicurati in materia di prestazioni;

i) deliberare su ogni altro argomento sottoposto all'esame della Giunta dal presidente;

l) nominare un rappresentante in seno alla Commissione provinciale di cui all'articolo 3.

In caso di urgenza la Giunta può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio direttivo, alla cui ratifica devono essere sottoposti nella riunione immediatamente successiva.

Avverto che la X Commissione del Senato lo ha soppresso.

Pongo in votazione la soppressione dell'articolo 12, già approvato dalla nostra Commissione.

(È approvata).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 13 nel seguente testo:

ART. 13.

Il presidente ha la rappresentanza legale della Cassa mutua provinciale, ne firma gli atti impegnativi e sorveglia l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio direttivo e della giunta esecutiva.

In caso di urgenza il presidente può prendere i provvedimenti della Giunta esecutiva, alla cui ratifica devono essere sottoposti nella riunione immediatamente successiva.

La X Commissione del Senato lo ha così modificato:

ART. 13.

Il presidente ha la rappresentanza legale della Cassa mutua provinciale, ne firma gli atti impegnativi e sorveglia l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione.

Pongo in votazione l'articolo 13 nel testo della Commissione del Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 14 nel seguente testo:

ART. 14.

Il Collegio sindacale per il controllo sulla gestione della Cassa mutua provinciale, è

composto da tre membri effettivi e due supplenti, di cui uno effettivo ed una supplente, nominati dalla Federazione nazionale delle Casse mutue di malattia per artigiani.

I componenti del Collegio sindacale rimangono in carica 2 anni e sono rieleggibili.

La X Commissione del Senato lo ha così modificato:

ART. 14.

Il Collegio sindacale per il controllo sulla gestione della Cassa mutua provinciale, è composto da tre membri effettivi e due supplenti, di cui uno effettivo ed uno supplente nominati dalla Federazione nazionale delle Casse mutue di malattia per artigiani.

I componenti del Collegio sindacale rimangono in carica 3 anni e sono rieleggibili.

Pongo in votazione l'articolo 14 nel testo della Commissione del Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 15 nel seguente testo:

ART. 15.

L'assemblea nazionale composta dai presidenti delle Casse mutue provinciali, si riunisce di regola una volta all'anno e, in via straordinaria, quando lo richieda la maggioranza del Consiglio centrale o almeno un terzo dei presidenti delle Mutue provinciali.

All'assemblea nazionale spetta:

a) approvare entro il sesto mese dalla chiusura dell'esercizio la relazione morale e finanziaria nonché il conto consuntivo;

b) eleggere ogni quattro anni 11 membri del Consiglio centrale secondo le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 8;

c) eleggere ogni quattro anni i vicepresidenti del Consiglio centrale nonché tre membri effettivi e due supplenti del Collegio sindacale centrale. Le elezioni sono effettuate con voto diretto a scrutinio segreto.

La X Commissione del Senato lo ha così modificato:

CAPO IV.

DEGLI ORGANI CENTRALI DI AMMINISTRAZIONE

ART. 15.

L'assemblea nazionale, composta dai presidenti delle Casse mutue provinciali, si riunisce di regola una volta all'anno e, in via

LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 DICEMBRE 1956

straordinaria, quando lo richieda la maggioranza del Consiglio centrale o almeno un terzo dei presidenti delle Mutue provinciali.

All'assemblea nazionale spetta:

a) approvare entro il sesto mese dalla chiusura dell'esercizio la relazione morale e finanziaria nonché il conto consuntivo;

b) eleggere ogni tre anni 11 membri del Consiglio centrale secondo le modalità di cui al primo comma dell'articolo 9;

c) eleggere ogni tre anni i vicepresidenti del Consiglio centrale nonché tre membri effettivi e due supplenti del Collegio sindacale centrale. Le elezioni sono effettuate con voto diretto a scrutinio segreto.

Nel caso che il Presidente della Cassa mutua provinciale sia impedito d'intervenire all'assemblea nazionale, delega per iscritto un suo rappresentante.

Pongo in votazione l'articolo 15 nel testo della Commissione del Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 16 nel seguente testo:

ART. 16.

Il Consiglio centrale della Federazione nazionale delle Casse mutue per gli artigiani è composto:

a) dal presidente, nominato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro, su proposta della Federazione nazionale mutue artigiani;

b) da due vicepresidenti eletti dall'assemblea nazionale;

c) da undici consiglieri eletti dall'assemblea nazionale;

d) da tre esperti nel ramo amministrativo ed assistenziali nominati rispettivamente dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale e dall'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica.

Farà inoltre parte del Consiglio centrale, con voto consultivo, un medico scelto dal Consiglio stesso fra una terna di nominativi designati dalla Federazione degli Ordini dei medici.

Il Consiglio elegge nel suo seno la Giunta centrale composta dal presidente, dai due vicepresidenti e da quattro componenti del Consiglio centrale.

I componenti del Consiglio durano in carica quattro anni e sono sostituibili nel corso del quadriennio in caso di decadenza o di dimissioni.

La X Commissione del Senato lo ha così modificato:

ART. 16.

Il Consiglio centrale della Federazione nazionale delle Casse mutue per gli artigiani è composto:

a) dal presidente, nominato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto col Ministro del tesoro e col Ministro dell'industria e del commercio, su proposta della Federazione nazionale mutue artigiani;

b) da due vicepresidenti eletti dall'assemblea nazionale;

c) da undici consiglieri eletti dall'assemblea nazionale;

d) da un rappresentante del Comitato centrale per l'artigianato di cui all'articolo 17 della legge 25 luglio 1956, n. 860;

e) da tre esperti nel ramo amministrativo ed assistenziali nominati rispettivamente dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, dal Ministero dell'industria e commercio e dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica.

Fanno inoltre parte del Consiglio centrale, con voto consultivo, il direttore della Federazione nazionale e un medico scelto dal Consiglio stesso fra una terna di nominativi designati dalla Federazione degli Ordini dei medici.

Il Consiglio elegge nel suo seno la Giunta centrale composta dal presidente, dai due vicepresidenti e da quattro componenti del Consiglio centrale.

I componenti del Consiglio durano in carica tre anni e possono essere sostituiti nel corso del triennio in caso di decadenza o di dimissioni.

Il Presidente del Consiglio centrale fa parte del Comitato centrale per l'artigianato istituito con la legge 25 luglio 1956, n. 860.

Pongo in votazione l'articolo 16 nel testo della Commissione del Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 17 nel seguente testo:

ART. 17.

Spetta al Consiglio centrale:

a) deliberare sul bilancio preventivo ed esaminare il conto consuntivo da sottoporre all'assemblea nazionale;

b) approvare il piano di riparazione tra le singole provincie del fondo di solidarietà nazionale di cui alla lettera b) dell'articolo 22;

LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 DICEMBRE 1956

c) deliberare il regolamento delle prestazioni obbligatorie nei limiti stabiliti dalla legge 11 gennaio 1943, n. 138 e successive modificazioni;

d) stabilire le direttive in ordine alle forme di assistenza facoltativa ed integrativa gestite dalle Casse mutue provinciali;

e) approvare il regolamento del personale della Federazione e delle Casse mutue di malattia;

f) stabilire il collegamento della Federazione con gli Istituti di assicurazione e di malattia;

g) decidere sull'impiego dei fondi, sulla costruzione, sull'acquisto e sull'alienazione di immobili, sulla accettazione di donazioni o legati a favore della Federazione;

h) procedere alla nomina del direttore centrale della Federazione;

i) deliberare su ogni altro argomento sottoposto alla competenza del Consiglio dalla presente legge o all'esame del medesimo da parte del presidente;

l) approvare il regolamento per le elezioni dei delegati artigiani e di tutte le cariche direttive delle Mutue provinciali e della Federazione nazionale.

Le deliberazioni di cui alle lettere a), b), c), f), g), ed h), sono soggette all'approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

La X Commissione del Senato lo ha così modificato:

ART. 17.

Spetta al Consiglio centrale:

a) deliberare sul bilancio preventivo ed esaminare il conto consuntivo da sottoporre all'assemblea nazionale;

b) approvare il piano di ripartizione tra le singole provincie del fondo di solidarietà nazionale di cui alla lettera b) dell'articolo 23;

c) predisporre, entro 3 mesi dalla costituzione regolare del Consiglio, il regolamento delle prestazioni obbligatorie tenendo per base i limiti stabiliti dalla legge 11 gennaio 1943, n. 138, e successive modificazioni;

d) stabilire le direttive in ordine alle forme di assistenza facoltativa ed integrativa gestite dalle Casse mutue provinciali;

e) approvare il regolamento del personale della Federazione e delle Casse mutue di malattia;

f) stabilire il collegamento della Federazione con gli Istituti di assicurazione e di malattia;

g) decidere sull'impiego dei fondi, sulla costruzione, sull'acquisto e sull'alienazione di immobili, sulla accettazione di donazioni o legati a favore della Federazione;

h) procedere alla nomina del direttore della Federazione nazionale.

Le deliberazioni di cui alle lettere a), b), c), f), g), ed h), sono soggette all'approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Pongo in votazione l'articolo 17 nel testo della Commissione del Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 18 nel seguente testo:

ART. 18.

Spetta alla Giunta centrale.

a) esaminare i bilanci da sottoporre alla approvazione del Consiglio centrale;

b) sovrintendere al funzionamento della Federazione nazionale ed ai rapporti della stessa con le Casse mutue di malattia;

c) stabilire i criteri generali per l'organizzazione delle Casse mutue di malattia; degli assicurati in materia di prestazioni;

d) decidere, in via definitiva, sui ricorsi e) stipulare convenzioni ed accordi a carattere nazionale con altri Enti di previdenza e di assistenza sociale;

f) approvare i contratti di forniture;

g) provvedere alla nomina, per la normale amministrazione delle Casse mutue provinciali, di un commissario in caso di vacanza del Consiglio direttivo ovvero se il numero dei componenti dello stesso, per dimissioni od altri motivi, si riducesse a meno della metà, o in caso di constatate gravi irregolarità. Contro detto provvedimento è ammesso ricorso al Ministero per il lavoro e la previdenza sociale. Il commissario provvederà entro 6 mesi alla ricostituzione del nuovo Consiglio direttivo;

h) approvare o esaminare nei termini previsti le deliberazioni adottate dalla Casse mutue provinciali e sottoposte alla Federazione nazionale ai sensi dell'articolo 11;

i) deliberare su ogni altro argomento sottoposto all'esame della Giunta da parte del presidente. In caso di urgenza la Giunta può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio alla cui ratifica debbono essere sottoposti nella riunione immediatamente successiva.

LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 DICEMBRE 1956

La X Commissione del Senato lo ha così modificato:

ART. 18.

Spetta alla Giunta centrale:

- a) esaminare i bilanci da sottoporre alla approvazione del Consiglio centrale;
- b) sovrintendere al funzionamento della Federazione nazionale ed ai rapporti della stessa con le Casse mutue di malattia;
- c) stabilire i criteri generali per l'organizzazione delle Casse mutue di malattia;
- d) decidere, in via definitiva, sui ricorsi degli assicurati in materia di prestazioni;
- e) stipulare convenzioni ed accordi a carattere nazionale con altri Enti di previdenza e di assistenza sociale;
- f) provvedere alla nomina, per la normale amministrazione delle Casse mutue provinciali, di un commissario in caso di vacanza del Consiglio di amministrazione ovvero se il numero dei componenti dello stesso, per dimissioni od altri motivi, si riducesse a meno della metà, o in caso di constatate gravi irregolarità. Contro detto provvedimento è ammesso ricorso al Ministero per il lavoro e la previdenza sociale. Il commissario provvederà entro 6 mesi alla ricostituzione del nuovo Consiglio di amministrazione;
- g) approvare nei termini previsti le deliberazioni adottate dalle Casse mutue provinciali e sottoposte alla Federazione nazionale ai sensi dell'articolo 12.

In caso di urgenza la Giunta può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio, alla cui ratifica debbono essere sottoposti nella riunione immediatamente successiva.

Pongo in votazione l'articolo 18 nel testo del Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 19 nel seguente testo.

ART. 19.

Il presidente ha la rappresentanza legale della Federazione nazionale delle Casse mutue di malattia degli artigiani, ne firma gli atti impegnativi e sorveglia l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio centrale e dalla Giunta centrale.

In caso di urgenza il presidente può prendere i provvedimenti di competenza della Giunta centrale, alla cui ratifica debbono essere sottoposti nella riunione immediatamente successiva.

Il presidente, sentita la Giunta centrale, può delegare per l'esercizio di particolari attribuzioni, la legale rappresentanza della Federazione nazionale ad uno dei due vicepresidenti o al direttore centrale.

La X Commissione del Senato lo ha così modificato:

ART. 19.

Il presidente ha la rappresentanza legale della Federazione nazionale delle Casse mutue di malattia degli artigiani, ne firma gli atti impegnativi e sorveglia l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio centrale e dalla Giunta centrale.

Il presidente, in caso di urgenza, può prendere i provvedimenti di competenza della Giunta centrale, alla cui ratifica li deve sottoporre nella riunione immediatamente successiva.

Il presidente, sentita la Giunta centrale, può delegare per l'esercizio di particolari attribuzioni, la legale rappresentanza della Federazione nazionale ad uno dei due vicepresidenti o al direttore.

Pongo in votazione l'articolo 19 nel testo della Commissione del Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 20 nel seguente testo:

ART. 20.

Per il controllo della gestione della Federazione nazionale delle Casse mutue di malattia degli artigiani è costituito un Collegio sindacale composto da cinque membri effettivi e due supplenti, di cui uno effettivo, con funzioni di presidente, nominato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, uno effettivo nominato dal Ministero del tesoro, tre effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea nazionale.

I componenti del Collegio sindacale rimangono in carica quattro anni.

La X Commissione del Senato lo ha così modificato:

ART. 20.

Per il controllo della gestione della Federazione nazionale delle Casse mutue di malattia degli artigiani è costituito un Collegio sindacale composto da cinque membri effettivi e due supplenti, di cui uno effettivo, con funzioni di presidente, nominato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, uno effettivo no-

LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 DICEMBRE 1956

minato dal Ministero del tesoro, tre effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea nazionale.

I componenti del Collegio sindacale rimangono in carica tre anni.

Pongo in votazione l'articolo 20 nel testo della Commissione del Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 21 nel seguente testo:

ART. 21.

Il direttore centrale sovrintende al funzionamento tecnico ed alla disciplina dei servizi della Federazione nazionale e ne risponde al presidente.

Il direttore centrale partecipa, con voto consultivo, alle riunioni del Consiglio centrale e della Giunta centrale.

La X Commissione del Senato lo ha così modificato:

ART. 21.

Il direttore sovrintende al funzionamento tecnico ed alla disciplina dei servizi della Federazione nazionale e ne risponde al presidente.

Il direttore partecipa, con voto consultivo alle riunioni del Consiglio centrale e della Giunta centrale.

Pongo in votazione l'articolo 21 nel testo della Commissione del Senato.

(È approvato).

La X Commissione del Senato ha introdotto un nuovo articolo, il 22. Ne do lettura:

ART. 22.

La convocazione di tutti gli organi di amministrazione e dei Collegi sindacali previsti dalla presente legge è effettuata dai presidenti anche su richiesta di un terzo dei componenti dei singoli organi o collegi sindacali.

L'avviso di convocazione deve indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno e deve essere spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza. In caso di urgenza, l'avviso di convocazione, con la sommaria indicazione degli argomenti da trattare, deve essere diramato almeno tre giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Per la validità delle deliberazioni degli organi di amministrazione delle Casse mutue e dei Collegi sindacali, occorre la presenza di almeno la metà dei rispettivi componenti.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza di voti.

In caso di parità prevale il voto del presidente.

Le cariche sono gratuite, eccezione fatta per le eventuali indennità stabilite per il presidente nazionale e per i presidenti provinciali dal Consiglio centrale.

Pongo in votazione l'articolo 22 nel testo della Commissione del Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 22 nel seguente testo:

ART. 22.

Al finanziamento delle prestazioni previste dalla presente legge si provvede:

a) con un contributo annuo a carico dello Stato di lire 1.500 per ciascun artigiano e ciascun familiare assistibile ai sensi della presente legge;

b) con un contributo annuo di lire 1.000 a carico di ciascun artigiano e di ciascun familiare assistibile ai sensi della presente legge, di cui lire 500 restano alla Cassa mutua provinciale e lire 500 vanno versate alla Federazione nazionale per la costituzione di un Fondo di solidarietà nazionale che sarà ripartito tra le singole province in base ad un piano che tenga conto delle situazioni economiche provinciali e di eventuali calamità; in tale ripartizione dovrà tenersi particolarmente conto delle Mutue che avranno deciso di erogare l'assistenza generica a causa della insufficiente attrezzatura ospedaliera;

c) con una eventuale quota integrativa per artigiano, da stabilirsi dall'assemblea generale della Casa mutua provinciale, tenuto conto della capacità economica delle singole aziende artigiane, per la copertura dell'eventuale maggior costo dell'assistenza sanitaria.

È concessa facoltà agli Enti comunali di assistenza di versare alle Mutue provinciali, parzialmente o totalmente, il contributo *pro capite* dovuto, ai sensi delle precedenti lettere b) e c), dagli artigiani in condizioni di particolare stato di bisogno.

La X Commissione del Senato lo ha così modificato:

CAPO V.

DEL FINANZIAMENTO
E DEI CONTRIBUTI

ART. 23.

Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, compresi quelli necessari per il funzionamento delle

LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 DICEMBRE 1956

Casse mutue provinciali e della Federazione nazionale, si provvede:

a) con un contributo annuo a carico dello Stato di lire 1.500 per ciascun artigiano e ciascun familiare assistibile ai sensi della presente legge;

b) con un contributo annuo di lire 1.000 a carico di ciascun artigiano e di ciascun familiare assistibile ai sensi della presente legge, di cui lire 700 restano alla Cassa mutua provinciale e lire 300 vanno versate alla Federazione nazionale per la costituzione di un Fondo di solidarietà nazionale, che sarà ripartito tra le singole provincie in base ad un piano che tenga conto delle situazioni economiche provinciali e di eventuali calamità;

c) con una eventuale quota integrativa per artigiano, da stabilirsi dall'assemblea generale della Cassa mutua provinciale, tenuto conto della capacità economica delle singole aziende artigiane, per la copertura dell'eventuale maggior costo dell'assistenza sanitaria.

È concessa facoltà agli Enti comunali di assistenza di versare alle Casse mutue provinciali, parzialmente o totalmente, il contributo *pro capite* dovuto, ai sensi delle precedenti lettere b) e c), dagli artigiani in condizioni di particolare stato di bisogno.

Le amministrazioni comunali sono tenute al pagamento dei contributi previsti alle lettere b) e c) del presente articolo a favore degli artigiani e dei rispettivi familiari a carico di cui all'articolo 5, iscritti nell'elenco dei poveri del Comune, limitatamente alle prestazioni contemplate dalla presente legge.

Entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure dei contributi previsti alla lettera b) e le misure delle quote di contributo da attribuire al Fondo di solidarietà nazionale potranno essere modificate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto col Ministro dell'industria e del commercio, in relazione alle risultanze ed al fabbisogno delle gestioni dell'assicurazione obbligatoria di malattia per gli artigiani, disciplinata dalla presente legge.

Pongo in votazione l'articolo 23 nel testo della Commissione del Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 23 nel seguente testo:

ART. 23.

Il contributo dello Stato di cui alla lettera a) dell'articolo precedente è versato alla Fede-

razione nazionale delle Casse mutue di malattia degli artigiani in rate semestrali anticipate salvo conguaglio alla fine di ciascun esercizio, sulla base delle risultanze degli elenchi di cui all'articolo 2 della presente legge ed è ripartito a cura della Federazione stessa tra le Casse mutue provinciali in base al numero dei rispettivi assicurati.

Per il finanziamento della Federazione nazionale viene prevista una trattenuta sul contributo dello Stato proposto dal Consiglio di amministrazione ed approvato anno per anno dal Ministro del lavoro.

Il Ministero del tesoro è autorizzato a iscrivere, con proprio decreto, nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, i fondi all'uopo necessari.

All'onere derivante a carico dello Stato dall'applicazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1956-57, nell'importo previsto di 4 miliardi di lire, si provvederà a carico dello stanziamento dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il detto esercizio concernente il fondo occorrente per far fronte ad oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministero del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

La X Commissione del Senato lo ha così modificato:

ART. 24.

Il contributo dello Stato di cui alla lettera a) dell'articolo precedente è versato alla Federazione nazionale delle Casse mutue di malattia degli artigiani in rate semestrali anticipate salvo conguaglio alla fine di ciascun esercizio, sulla base delle risultanze degli elenchi di cui all'articolo 3 della presente legge, ed è ripartito a cura della Federazione stessa tra le Casse mutue provinciali in base al numero dei rispettivi assicurati.

Per il finanziamento della Federazione nazionale viene prevista una trattenuta sul contributo dello Stato proposta dal Consiglio di amministrazione ed approvata anno per anno dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a iscrivere, con proprio decreto, nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, i fondi all'uopo necessari.

All'onere derivante a carico dello Stato dall'applicazione della presente legge per l'eser-

LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 DICEMBRE 1956

cizio finanziario 1956-57, nell'importo previsto di 4 miliardi di lire, si provvederà a carico dello stanziamento dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il detto esercizio concernente il fondo occorrente per far fronte ad oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

Pongo in votazione l'articolo 24 nel testo della Commissione del Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 24 nel seguente testo:

ART. 24.

Le Casse mutue provinciali compilano annualmente, entro il 15 dicembre, per ciascun comune, i ruoli nominativi degli artigiani tenuti al pagamento dei contributi, di cui alle lettere b) e c) dell'articolo 22, dovuti per l'anno solare successivo. In caso di ritardata iscrizione dovranno porsi in pagamento anche i contributi afferenti l'anno solare in corso.

I ruoli sono resi esecutori dall'intendente di finanza, pubblicati all'Albo del comune e affidati per la riscossione all'esattore delle imposte dirette, con le norme e con la procedura privilegiata stabilita per l'esazione delle imposte stesse e con l'obbligo del non riscosso per riscosso.

In materia di ricorsi contro i ruoli e di sgravi per indebito provvedono le Casse mutue provinciali con le norme vigenti per le imposte dirette

La X Commissione del Senato lo ha soppresso. Pongo, pertanto, in votazione la soppressione dell'articolo 24, già approvato dalla nostra Commissione.

(È approvata).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 25 nel seguente testo:

ART. 25.

Il contributo dello Stato di cui alla lettera a) dell'articolo 22 ha decorrenza da tre mesi prima della entrata in vigore della presente legge.

I contributi di cui alla lettera b) dell'articolo 22 hanno inizio dal 1° gennaio 1957.

L'erogazione delle prestazioni di cui all'articolo 5 avrà inizio a partire dal novantesimo giorno dell'iscrizione nei ruoli.

La X Commissione del Senato lo ha così modificato:

ART. 25.

Il contributo dello Stato di cui alla lettera a) dell'articolo 23 ha decorrenza da tre mesi prima della entrata in vigore della presente legge.

I contributi di cui alla lettera b) dell'articolo 23 hanno inizio dal 1° gennaio 1957.

L'erogazione delle prestazioni di cui all'articolo 6 avrà inizio a partire dal novantesimo giorno dell'iscrizione nei ruoli.

Pongo in votazione l'articolo 25 nel testo della Commissione del Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 26 nel seguente testo:

ART. 26.

Per l'espletamento dei compiti delle Casse mutue di malattia per gli artigiani la Federazione può avvalersi dei servizi costituiti dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, da altri Istituti previdenziali od assistenziali e mutue artigiane volontarie già funzionanti, regolando i reciproci rapporti mediante convenzioni da approvarsi dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

La Federazione può altresì contrarre con gli Enti di cui al precedente comma vincoli associativi utili al conseguimento dei fini assistenziali.

La X Commissione del Senato lo ha così modificato:

ART. 26.

L'Assemblea generale della Cassa mutua provinciale ha facoltà di affidare alle associazioni mutue artigiane volontarie, esistenti nella provincia al 31 dicembre 1955, la gestione delle forme di prestazioni obbligatorie previste dall'articolo 6 della presente legge.

Le Casse mutue provinciali e la Federazione nazionale, al fine di assolvere i loro compiti assistenziali, possono anche valersi, mediante apposite convenzioni, dei servizi di altri istituti ed enti previdenziali ed assistenziali.

Le convenzioni stipulate dalle Casse mutue provinciali debbono essere comunicate alla Federazione nazionale.

Pongo in votazione l'articolo 26 nel testo della Commissione del Senato.

(È approvato).

LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 DICEMBRE 1956

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 27 nel seguente testo:

ART. 27.

La convocazione di tutti gli organi di amministrazione e dei Collegi sindacali previsti dalla presente legge è effettuata dai presidenti anche su richiesta di un terzo dei componenti dei singoli organi o collegi sindacali.

L'avviso di convocazione deve indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno e deve essere spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza. In caso di urgenza, l'avviso di convocazione, con la sommaria indicazione degli argomenti da trattare, deve essere diramato almeno tre giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Per la validità delle deliberazioni degli organi di amministrazione delle Casse mutue e dei collegi sindacali, occorre la presenza di almeno la metà dei rispettivi componenti.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza di voti.

In caso di parità prevale il voto del presidente.

Le cariche sono gratuite, eccezion fatta per le eventuali indennità stabilite per il presidente nazionale e per i presidenti provinciali dal Consiglio centrale.

La X Commissione del Senato lo ha così modificato:

ART. 27.

La vigilanza per l'applicazione delle disposizioni della presente legge è esercitata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale può ordinare ispezioni e indagini sul funzionamento della Federazione nazionale, delle Casse mutue provinciali e sui loro singoli servizi.

Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, possono essere sciolti il Consiglio centrale della Federazione nazionale e il Consiglio di amministrazione delle Casse provinciali e può essere nominato, per i singoli enti, un commissario straordinario.

Con lo stesso decreto saranno fissati i poteri del commissario, la cui gestione non potrà durare oltre i 6 mesi.

Pongo in votazione l'articolo 27 nel testo della Commissione del Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 28 nel seguente testo:

ART. 28.

Entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge il Ministro del lavoro e della previdenza sociale nominerà il commissario della Federazione nazionale delle Casse mutue per gli artigiani e una Commissione consultiva nazionale composta da tre rappresentanti della categoria di previdenza e di assistenza di cui un medico da prescegliersi in una terna di nominativi designata dalla Federazione nazionale degli Ordini dei medici.

La X Commissione del Senato lo ha così modificato:

CAPO VI.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

ART. 28.

Entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge il Ministro del lavoro e della previdenza sociale nominerà il commissario della Federazione nazionale delle Casse mutue per gli artigiani e una Commissione consultiva nazionale composta da tre rappresentanti della categoria degli artigiani e da tre esperti in materia di previdenza e di assistenza di cui un medico da prescegliersi in una terna di nominativi designata dalla Federazione nazionale degli Ordini dei medici.

Pongo in votazione l'articolo 28 nel testo della Commissione del Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 29 nel seguente testo:

ART. 29.

La prima riunione dell'assemblea nazionale è convocata dal Commissario nazionale entro un anno dalla data dell'entrata in vigore della presente legge.

La X Commissione del Senato lo ha così modificato:

ART. 29.

La prima riunione dell'assemblea nazionale è convocata dal Commissario della Federazione nazionale delle Casse mutue per gli artigiani entro un anno dalla data dell'entrata in vigore della presente legge.

Pongo in votazione l'articolo 29 nel testo della Commissione del Senato.

(È approvato).

LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 DICEMBRE 1956

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 30 nel seguente testo:

ART. 30.

Per la prima applicazione della presente legge i rappresentanti degli artigiani di cui alla lettera a) dell'articolo 10 sono eletti dalla Commissione provinciale di cui all'articolo 13 della legge ... sulla disciplina giuridica dell'impresa artigiana.

La Commissione del Senato lo ha così modificato:

ART. 30.

In attesa che gli organi di amministrazione delle Casse mutue provinciali e della Federazione nazionale, di cui rispettivamente ai Capi III e IV della presente legge, siano regolarmente costituiti, le operazioni indicate negli articoli 2 e 3 devono essere compiute entro il 31 marzo 1957 dal Commissario straordinario previsto nell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1956, n. 1202, con l'assistenza della Commissione consultiva prevista nell'articolo 21, lettera c), della legge 25 luglio 1956, n. 860.

Il Commissario straordinario di cui al precedente comma deve inoltre:

a) dare disposizioni per la riscossione dei contributi;

b) provvedere perché le prestazioni siano erogate nel termine di cui all'articolo 25 e nelle forme, modalità e limiti previsti all'articolo 6, ultimo comma, della presente legge;

c) adottare i provvedimenti opportuni per lo svolgimento delle prime elezioni di cui all'articolo 9 della presente legge, convocando sia le assemblee locali, sia l'assemblea dei delegati con la osservanza delle norme di attuazione e di coordinamento contenute nel Capo IV del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1956, n. 1202, in quanto applicabili.

Il Commissario straordinario di cui ai precedenti commi deve ottenere il benestare, per tutte le operazioni compiute, dal Commissario della Federazione nazionale delle Casse mutue di cui all'articolo 28 della presente legge, che concede il benestare medesimo sentita la Commissione consultiva prevista nello stesso articolo.

Pongo in votazione l'articolo 30 nel testo approvato dalla Commissione del Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione avevo approvato l'articolo 31 nel seguente testo:

ART. 31.

La vigilanza per l'applicazione delle disposizioni della presente legge è esercitata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale può ordinare ispezioni e indagini sul funzionamento della Federazione nazionale, delle Casse mutue provinciali e sui loro singoli servizi.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, possono essere sciolti il Consiglio centrale della Federazione nazionale e il Consiglio direttivo delle Casse provinciali e può essere nominato, per i singoli enti, un commissario straordinario.

Con lo stesso decreto saranno fissati i poteri del commissario la cui gestione non potrà durare oltre i 6 mesi.

La X Commissione del Senato lo ha così modificato:

ART. 31.

Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita una Commissione parlamentare composta di sette senatori e di sette deputati, saranno emanate le norme di attuazione della presente legge, che dovranno essere coordinate con le norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1956, n. 1202.

Pongo in votazione l'articolo 31 nel testo della Commissione del Senato.

(È approvato).

La X Commissione del Senato ha approvato un articolo aggiuntivo, il 32. Ne do lettura:

ART. 32.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Pongo in votazione l'articolo 32 nel testo della Commissione del Senato.

(È approvato).

LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 DICEMBRE 1956

Pongo in votazione il seguente ordine del giorno:

« La XI Commissione per il lavoro della Camera, in sede di approvazione della legge per l'assicurazione obbligatoria contro le malattie per gli artigiani, invita i Ministri competenti affinché, nella nomina degli esperti nel ramo amministrativo negli organi direttivi, siano sentite anche le organizzazioni sindacali di categoria interessate per territorio ».

DE MARZI, REPOSSI, GELMINI.

(È approvato).

Pongo in votazione il seguente ordine del giorno:

« La XI Commissione per il lavoro della Camera, in sede di approvazione della legge per l'assicurazione obbligatoria contro le malattie per gli artigiani, invita gli organi di controllo affinché, nella ripartizione del Fondo di solidarietà, di cui all'articolo 23, si tenga conto di quelle mutue che avranno deciso di erogare l'assistenza generica a causa della eventuale, insufficiente attrezzatura ospedaliera locale ».

DE MARZI, REPOSSI, GELMINI.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Vorrei dire poche parole in questa seduta, direi notevole, in quanto oggi le strenne sono state una per gli artigiani, una per i tubercolotici e l'altra per i ferrotranvieri che verranno a beneficiare delle disposizioni di legge da noi approvate; poche parole, dicevo, a titolo di soddisfazione e riconoscimento dell'attività esplicata da questa nostra Commissione del lavoro.

Quest'anno sono state tenute dalla nostra Commissione 33 sedute di cui 24 in sede legislativa e 9 in sede referente. Debbo aggiungere che sono state tenute 22 riunioni di comitati ristretti i quali ultimi, credo, hanno dimostrato di poter svolgere in gran parte un utile lavoro. In queste 33 sedute sono stati approvati 28 provvedimenti di legge e precisamente 14 disegni di legge, di cui 11 in sede legislativa e tre in sede referente, 12 proposte di legge, in sede legislativa, e 2 progetti, sempre in sede legislativa, rifatti, diciamo così, dalla Commissione sulla base di disegni di legge e proposte di leggi vertenti sulla stessa

materia. Quindi si tratta, ritengo, di un buon lavoro e un ottimo risultato. Dicendo questo, evidentemente esprimo la mia e, penso, la soddisfazione di noi tutti. E permettetemi, in questa occasione, di formulare gli auguri migliori della nostra Commissione al carissimo onorevole Sottosegretario di Stato Delle Fave, che ci segue e accompagna con tanta comprensione nell'espletamento del nostro compito. E permettetemi, anche, di rivolgere questi cordiali e affettuosi auguri al nostro Vicepresidente della Commissione, onorevole Repossi, nostro « relatore-capo », perché a lui abbiamo affidato gran parte delle relazioni che egli ha sempre elaborato e svolto sollecitamente, a volte addirittura preparandole per il giorno seguente.

RAPELLI. Mi compiaccio vivamente per l'opera svolta dalla Commissione e in particolar modo del suo Presidente e vorrei far rilevare che quanto ha detto poc'anzi il collega De Marzi, nel sottolineare che, a Natale, la nostra Commissione è solita fare qualche regalo natalizio, è esatto. Ora io penso, in questa occasione e in questa sede, si possa anche risolvere qualche altro problema che urge e che può essere risolto con un po' di buona volontà, anche soltanto in sede amministrativa, dato che al riguardo il Governo ha accolto appelli e ordini del giorno più volte. Alludo al problema delle vedove dei pensionati. Sono infatti passati ormai dieci anni; ogni anno queste vedove se ne vanno all'altro mondo e la categoria non ha ancora avuto neppure il giusto riconoscimento che attende da tanto tempo.

Mi sono messo in contatto, con l'onorevole Repossi, il quale ne ha parlato anche con me, con l'Istituto interessato. Si tratta di un onere sopportabilissimo. Penso che se lo volessimo, tornando noi qui ancora venerdì prossimo e pregando fin d'ora l'onorevole Repossi di predisporre uno schema di leggina relativa, la cosa potrebbe essere subito definita. Ne abbiamo ormai parlato più volte. Per parte mia, sono ancora più che mai convinto che in sede amministrativa si poteva, volendo, risolvere anche la questione dei capifamiglia apprendisti; bastava soltanto dare una benevola definizione alla categoria. Rilevo, qui, che è proprio per l'inveterata abitudine di insistere e resistere da parte della burocrazia e degli organi amministrativi, che il Parlamento si deve sempre muovere per tutti e per tutto! Mi par giusto risolvere la questione e fare questo dono alle vedove prima di Natale, perché sappiano che il Parlamento ha accolto la loro richiesta e in tal modo siano confor-

LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 DICEMBRE 1956

tate nella loro solitudine. E questo anche tenendo presente che si tratta pur sempre di vedove di contribuenti verso l'istituto i cui versamenti di tanti anni sono stati abbondantemente capitalizzati. In questo senso, prego proprio il Presidente, onorevole Storch, di pregare l'onorevole Repossi, anche a nome dell'intera nostra Commissione, di voler stendere questo schema di legge, per modo che noi subito possiamo rapidamente esaminare il provvedimento, approvarlo venerdì stesso e quindi farlo giungere, alla ripresa dei lavori parlamentari dopo le feste, al Senato per la definitiva approvazione.

PRESIDENTE. Per quanto riguarda la proposta avanzata dall'onorevole Rapelli credo che noi tutti sentiamo di associarci senz'altro. Tuttavia, non credo si possa provvedere per venerdì, data la materiale mancanza di tempo, per cui la questione potrà essere presa in esame alla ripresa dei lavori parlamentari.

RAPELLI. L'essenziale, penso, è che si sappia che provvederemo al più presto.

DI VITTORIO. Per prima cosa contraccambio di cuore gli auguri al Presidente e mi associo, anche a nome del mio gruppo, al ringraziamento esplicitamente rivolto all'onorevole Repossi. Poiché siamo in materia di strenne, penso tuttavia che non abbiamo ancora finito l'elenco, dato che dobbiamo ancora approvare la legge relativa alla regolamentazione del lavoro a domicilio, per cui proporrei che domani o dopodomani la nostra Commissione affronti anche questo problema col proposito di giungere a conclusione. Credo che ciò sia possibile ma, comunque, nel caso non ci fosse questa possibilità per la relativa complessità del problema, penso che almeno lo sfronderemo per poterlo poi risolvere alla prossima ripresa dei lavori parlamentari. E, poi, vorrei formulare un voto: avevamo assunto tutti insieme l'impegno di risolvere entro quest'anno, il problema della pensione ai piccoli coltivatori diretti ed ai mezzadri. Purtroppo, il nostro comitato ristretto non è giunto ad una concreta formulazione in proposito.

PRESIDENTE. Ben otto sedute esso ha già tenuto, l'ultima delle quali proprio ieri sera, e posso assicurare che è stato compiuto un lavoro notevole.

DI VITTORIO. Vogliamo, comunque, formulare qui l'augurio e l'auspicio che in gennaio, almeno, si possa provvedere.

PRESIDENTE. Per quanto riguarda i lavoratori a domicilio, devo dire questo: ab-

biamo un testo Butté sul quale sono stati presentati emendamenti da parte degli onorevoli Rapelli, Teresa Noce, Cremaschi e Gitti. Però, dobbiamo lasciare al Governo la possibilità di esaminare bene la questione, per esprimere il proprio parere attraverso la presentazione di emendamenti. Comunque, ritengo, che anche questo argomento possa essere trattato dopo le ferie natalizie.

RAPELLI. A proposito del programma di lavoro vorrei che ricordassimo, come Commissione per il lavoro, l'esistenza di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulle condizioni dei lavoratori in Italia. Non so se andrà in aula il relativo provvedimento di proroga dei poteri di questa Commissione. È evidente che in questa nostra sede possiamo dire che diverse delle proposte che potrebbe formulare questa Commissione d'inchiesta sono già compendiate in provvedimenti iscritti nell'ordine del giorno della nostra Commissione. Si tratta, quindi, di stabilire con questa commissione d'inchiesta una certa graduatoria. Il problema del lavoro a domicilio, per fare un esempio, è indubbiamente uno di questi argomenti.

Così pure, il problema del licenziamento collettivo, quello relativo agli appalti di lavoro, il problema delle commissioni interne, e così via. Non c'è, difatti, argomento tra quelli trattati nelle inchieste locali dalla Commissione parlamentare che non sia già iscritto all'ordine del giorno della nostra Commissione.

Vorrei, pertanto, che il nostro Presidente prendesse accordi con quella commissione, anche perché io da tempo mi trovo in disaccordo per il modo con cui procedono i lavori di questa commissione d'inchiesta che, secondo me, si sono già prolungati fin troppo, con la conseguenza che in pratica, oggi, la commissione suddetta sta perdendo di autorità soprattutto rispetto a quei centri dove è arrivata prima. Infatti, bisogna tener presente che la legge sulla costituzione della Commissione di inchiesta è stata votata nel 1955, vale a dire che essa ha già avuto due anni, o almeno un anno e mezzo abbondante di tempo a disposizione. Mi sembra logico, quindi, che essa debba concludere al presto i suoi lavori. Se, poi, si avesse bisogno di raccogliere ulteriormente delle documentazioni, potremo servirci del Consiglio del lavoro, che tra i suoi compiti ha appunto quello delle indagini in materia di economia e lavoro. Se, invece, ci fosse ancora qualcosa da completare dal punto di vista monografico, ritengo che la commissione abbia

LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 DICEMBRE 1956

già raccolto materiale sufficiente. Pertanto, poiché qui si tratta di fissare un certo piano di lavoro come Commissione del lavoro per il 1957, come ultimo anno del ciclo legislativo attuale, vediamo di fissare un certo programma; vediamo, cioè, di stabilire una certa gradualità per i vari argomenti da trattare (commissioni interne, contratti collettivi, ecc.); vediamo almeno quel che potremo fare.

PRESIDENTE. Per rispondere all'onorevole Rapelli dirò che proprio ieri sera mi sono incontrato con l'onorevole Rubinacci e questo ultimo mi ha detto che la Commissione d'inchiesta sulle condizioni dei lavoratori in Italia ha deciso di chiedere una ulteriore proroga. Io ho pregato l'onorevole Rubinacci che, in quest'occasione, venga da noi e svolga dinanzi alla nostra commissione un'ampia esposizione su tutti i lavori effettuati, le inchieste che sono state condotte e le proposte immediate che la Commissione d'inchiesta intende fare, aggiungendo che, su alcuni di questi argomenti, già all'ordine del giorno della nostra Commissione, la Commissione d'inchiesta potrebbe riferire le sue impressioni.

LIZZADRI. Vorrei, per precisare, dire all'onorevole Rapelli prima di tutto che, come membro della Commissione d'inchiesta, vorrei proprio pregare questa commissione di accettare detta domanda di proroga, perché nell'ultima assemblea plenaria della commissione di inchiesta si è stabilito proprio questo: intanto trarre conclusioni da quanto è stato già accertato; e, questo, proprio in riferimento ad alcune proposte che sono già davanti alla Commissione del lavoro.

Poi, con l'occasione, vorrei associarmi anche a nome del mio gruppo, alle cordiali parole dell'onorevole presidente e ringraziare lo stesso presidente e l'onorevole Repossi. E vengo a questa conclusione: non solo ritengo che sia stato fatto un buon lavoro, ma mi piace ricordare che su tutti i punti essenziali — specie concernenti l'assistenza — interessanti qualsiasi categoria di lavoratori o ex lavoratori, in questa sede ci siamo trovati sempre d'accordo ed abbiamo sempre votato alla unanimità. E quindi, l'augurio che io faccio è che, anche per l'avvenire, possiamo trovarci così d'accordo.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge e delle proposte di legge oggi esaminati.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta del seguente disegno di legge:

« Schermografia di massa, effettuata dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica » (Approvato dalla XI Commissione permanente del Senato) (2538):

Presenti e votanti	42
Maggioranza	22
Voti favorevoli	42
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

delle seguenti proposte di legge:

CECCHERINI: « Concessione di un assegno *una tantum* ai titolari di pensioni liquidate a carico del Fondo di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto, con decorrenza anteriore al 1° febbraio 1945 » (1897):

Presenti e votanti	42
Maggioranza	22
Voti favorevoli	42
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Senatori **ANGELILLI** ed altri: « Provvidenze a favore dei lavoratori tubercolotici assicurati presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale » (Approvata dalla X Commissione permanente del Senato) (2611):

Presenti e votanti	42
Maggioranza	22
Voti favorevoli	42
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

e del seguente disegno di legge:

« Assicurazione obbligatoria contro le malattie per gli artigiani » (Modificato dalla X Commissione permanente del Senato) (1640 e 434-B):

Presenti e votanti	42
Maggioranza	22
Voti favorevoli	42
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 DICEMBRE 1956

Hanno preso parte alla votazione:

Agrimi, Albarello, Albizzati, Barberi Salvatore, Bartole, Bei Ciufoli Adele, Berardi Antonio, Bettoli, Bufardeci, Buttè, Calabrò, Camposarcuno, Ceravolo, Cremaschi, Dazzi, De Marzi Fernando, Diaz Laura, Di Mauro, Di Vittorio, Driussi, Ferrara Domenico, Gallico Spano Nadia, Gatti Caporaso Elena, Gelmini, Gitti, Gui, Lizzadri, Montelatici, Noce Teresa, Penazzato, Rapelli, Repossi, Santi, Scaglia Vito, Scarpa, Simonini, Storchi, Tognoni,

Valandro Gigliola, Venegoni, Zaccagnini, Zamponi.

È in congedo:

Bersani.

La seduta termina alle 11,30.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI